CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode
1978-1983

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **99.** SITZUNG

18.11.1982

Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte

INDICE

Delibera n. 31:
"Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali"

pag. 3

Disegno di legge n. 74:
"Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali, concernenti disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali della Regione" - presentato dalla Giunta regionale

pag. 40

Interrogazioni e interpellanze

pag. 111

INHALTSANGABE

Beschluß Nr. 31:
"Bestimmungen über die öffentliche Bekanntgabe der Vermögenslage der Regionalratsabgeordneten"

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 74:
"Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen betreffend allgemeine Bestimmungen über die rechtliche Stellung und die Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeindesekretäre der Region" (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 40

Anfragen und Interpellationen

Seite 111

Presidenza del Presidente Achmüller

Ore 9.40

PRESIDENTE: Ich bitte um den Namensaufruf.

Appello nominale.

MARIZANI (vicepresidente C.R.-D.C.):(fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet.

La seduta è aperta.

Ich bitte um die Verlesung des Protokolls.

Lettura del processo verbale della seduta 11.11.1982.

VALENTIN (segretario questore - S.V.P.):(legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Sono assenti i consiglieri Angeli, Boato, Fedel, Mengoni, Ongari, Piccoli Rensi, Ricci, Tretter, Benedikter, Gebert Deeg, Peterlini, Spögler.

MITTEILUNGEN

Am 29. Oktober 1982 hat der Regionalratsabgeordnete prof. Giancarlo Tomazzoni die Anfrage Nr. 134 über die der Region zugewiesenen Zuständigkeiten im Bereich der Zusammensetzung und Funktionsfähigkeit des Disziplinarrates der Sanitätseinheiten vorgelegt.

Der Wortlaut der Anfrage und das Antwortschreiben sind ein ergänzender Teil des stenographiscen Berichtes über die heutige Sitzung.

Am 16. November 1982 hat der Regierunskommissär folgendes Regionalgesetz - mit dem Sichtvermerk versehen - wieder zurückerstattet Nr. 73:

"Ersetzung des Artikels 8 des Regionalgesetzes vom 8. November 1950, Nr. 17 betreffen 'Errichtung des Grundbuchamtes der Region Trentino-Südtirol'".

COMUNICAZIONI

In data 29 ottobre 1982 il consigliere regionale prof. Giancarlo Tomazzoni ha presentato l'interrogazione n. 134 sulle competenze assegnate alla Regione in materia di composizione e funzionamento della commissione di disciplina delle Unità Sanitarie Locali.

Il testo della interrogazione e della risposta scritta farà parte integrante del resconto stenografico della seduta odierna.

In data 16 novembre 1982 il Commissario del Governo ha restituito, munita del proprio visto, la legge regionale n. 73:

"Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17, concernente 'Legge istitutiva dell'Ufficio del Libro fondiario della Regione Trentino - Alto Adige'".

Wir gehen zur Tagesordnung über. Wir sind beim Art. 7 der Bestimmungen über die öffentliche bekanntgabe der Vermögenslage der Regionalratsabgeordneten.

Passiamo all'ordine del giorno. Siamo giunti all'art. 7

della **delibera n. 31: "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali".**

Zum Art. 7 sind eine Reihe von Änderunganträge eingereicht worden, von denen der Änderungsantrag unterzeichnet von Marziani und anderen, bereits genehmigt worden ist, welche die Formulare betrifft, die auszufüllen sind.

All'art. 7 sono stati presentati diversi emendamenti, fra cui l'emendamento Marziani ed altri, che è già stato approvato, concernente i modelli da compilare.

Der nächste Änderungsantrag kommt vom Abgeordneten Carli, der folgendes besagt:

Il prossimo emendamento reca la firma del consigliere Carli e recita:

Nella tabella allegata, relativa alla dichiarazione "terreni", l'indicazione "p.f." inclusa nella seconda colonna, è sostituita con l'indicazione "foglio di possesso".

Möchte der Abg. Carli dazu Stellung nehmen? Bitte, Abg. Carli.

Il consigliere Carli desidera prendere posizione? Prego, consigliere Carli.

CARLI (D.C.): Signor Presidente, è una cosa molto molto semplice, questo è per rendere più uniforme, più tranquilla, più sicura la dichiarazione e anche più semplice del resto, basta un certificato emesso appunto dal competente ufficio per avere la certificazione completa da allegare alla dichiarazione.

PRESIDENTE: Meldet sich dazu jemand zu Wort? Abg. Pruner.

Qualcuno desidera la parola? Consigliere Pruner.

PRUNER (PPTT-UE): Volevo chiedere se si può avere una copia di questo emendamento.

PRESIDENTE: Der Änderungsantrag ist schon verteilt worden, aber der Abgeordnete kann gerne eine weitere Kopie haben.

L'emendamento è già stato distribuito, ma il consigliere può averne un'altra copia.

Abg. Betta.

Consigliere Betta.

BETTA Claudio (P.R.I.): Mi scusi, signor Presidente, probabilmente io capisco poco, ma lo specchietto che dovevamo riempire, quello indicato adesso da questo articolo, richiedeva l'indicazione della particella fondiaria, che tutti hanno perché sappiamo tutti la particella fondiaria o edificiale qual è, dove c'è la casa o il terreno.

La richiesta del foglio di possesso non mi pare che sia una cosa molto più semplice, perché comunque devi andare a fartelo fare in ufficio; non è che questo sia un grosso problema, per l'amor di Dio, ma mentre prima bastava l'indicazione pura e semplice, il foglio di possesso è un documento che viene rilasciato su richiesta, probabilmente si dovrà pare qualcosa, non lo so, e quindi che sia più esatto questo non lo discuto, ma che sia più semplice, come dice il collega Carli, questo assolutamente mi rifiuto di crederlo. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pruner.

PRUNER (PPTT-UE): Io non ho qui l'emendamento e la colpa sarà mia, ma non capisco, collega Carli, cosa significhi il foglio di possesso in confronto all'estratto tavolare? Lo so, ma l'estratto tavolare è probatorio e il foglio di possesso è una cosa che non ha nessuna possibilità di dimostrare fino in fondo la verità! Il foglio di possesso può essere in ritardo di 5-6 anni, mentre l'estratto tavolare è probatorio ed è aggiornato!

PRESIDENTE: La parola al cons. Kaserer.

KASERER (S.V.P.): Ich bin der Meinung, daß es nicht notwendig ist, daß wir hier noch eine Menge Dokumente beifügen. Ich glaube, jeder Kollege hier im Regionalrat wird so ehrlich sein und seine Grundparzelle und seine Quadratmeterzahl angeben und deshalb braucht keine weitere Dokumentation. Wir müßten uns selber meines Erachtens schon so viel Ehrllichkeit zutrauen.

(Sono anch'io dell'opinione che non è necessario allegare una serie di documenti. Ritengo che ogni collega consigliere sarà così onesto ad indicare la propria particella fondiaria ed i rispettivi metri quadrati, per cui non necessita documentazione ulteriore. A mio avviso si dovrebbe pur attribuirci tanta onestà.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Carli.

CARLI (D.C.): Viste le complicazioni create, io dico che è utile ritirare questo emendamento, perché credevo fosse una cosa semplificatrice e invece mi sembra che complichile cose. Grazie.

PRESIDENTE: Abgeordnete Carli zieht seinen Änderungsantrag zurück.

Il consigliere Carli ritira il suo emendamento.

Wir kommen zum nächsten Antrag, eingebracht vom Vizepräsidenten Marziani:

Veniamo al prossimo emendamento, presentato dal Vicepresidente Marziani:

A pagina 4 dell'allegato, il comma indicato dalla lettera a) è abrogato.

Möchte der Vizepräsident Marziani kurz den Sinn dieses Antrages erklären? Bitte.

Vorrebbe il Vicepresidente Marziani illustrare brevemente il senso di questo emendamento? Prego.

MARZIANI (Vicepresidente C.R. - D.C.): Ritengo opportuno dire due parole su questo emendamento, che è contenuto, per chiarezza di reperimento da parte dei signori consiglieri, in quell'emendamento che porta la data del 12 novembre 1982 e che è preceduto da un emendamento istitutivo dell'art. 7 bis e da un emendamento modificativo dell'art. 8.

Il quarto emendamento che è proposto si riferisce alla tabella, mentre i primi tre emendamenti si riferiscono ad articoli del regolamento.

Quindi, essendo in discussione l'art. 7, va prima discusso tutto quanto viene modificato in tabella.

L'emendamento dice questo, a pag. 4 dell'allegato, cioè nella parte descrittiva, non veramente tabellare, non di modulario: "il comma indicato dalla lettera a) è abrogato".

Ora, il comma indicato dalla lettera a) è il comma che recita: "Dichiaro che per la propaganda elettorale per la mia elezione a consigliere regionale ho sostenuto le spese e ho assunto le seguenti obbligazioni", oppure "mi sono avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici messimi a disposizione dal mio partito".

A seguito di osservazioni che sono state proposte dai consiglieri nell'ultima riunione e a seguito di ulteriori verifiche, questa parte non è strettamente indispensabile per quanto attiene la prima presentazione della dichiarazione patrimoniale. In effetti, sia Camera che Senato, sia le altre regioni che hanno già adempiuto a questo obbligo, non hanno previsto questa dichiarazione relativa alla passata spesa delle passate elezioni o tornate elettorali e obbligano quindi la dichiarazione di questo tipo di spese sostenute dal consigliere con il prossimo turno elettorale.

Era un po' una richiesta che era emersa qui di far valere la dichiarazione relativa alle spese elettorali con la prossima legislatura in quanto parecchi consiglieri non sarebbero stati in grado di adempiere esattamente all'impegno. Ma, comunque, abbiamo appurato che non è un impegno formalmente richiesto né alla Camera né alle altre regioni.

Quindi per essere in sintonia perfetta con quanto la legge 441 prevede, la Presidenza ha deciso di abolire questo comma. Questa tabella varrà con la prossima dichiarazione elettorale. In concomitanza con questo è il secondo emendamento, che è presentato nella stessa pagina, che è la sostituzione dell'art. 8.

Quando noi diciamo, nell'emendamento all'art. 8 modificato, che nella prima applicazione del presente regolamento, non le dichiarazioni di cui all'art. 2, come era detto prima, ma le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 2, devono essere presentate, è chiaro che in questo caso la dichiarazione di cui al punto 3) dell'art. 8 e che richiama l'allegato, era quella che si riferiva alle dichiarazioni relative alle spese elettorali, cade. L'emendamento è duplice: uno riguarda la tabella allegata all'art. 7 e l'altro riguarderà la modifica relativa all'art. 8.

PRESIDENTE: Wer meldet sich zu Wort? Wenn niemand, stimmen wir über den Änderungsantrag ab.

Chi chiede la parola? Se nessuno desidera intervenire, votiamo l'emendamento.

Dieser Antrag ist mit einer Gegenstimme und zwei Stimmenthaltungen genehmigt.

Questo emendamento è approvato con un voto contrario e due astensioni.

Nun sind hier noch die Änderungsanträge der Abgeordneten der Kommunistischen Partei und der S.V.P.

Vi sono ancora gli emendamenti dei consiglieri del P.C.I. e dell'S.V.P.

Ich bringe den Änderungsantrag der Kommunistische Partei zur Verlesung.

Dò lettura dell'emendamento del Partito comunista.

Emendamento alla delibera n. 31, a firma dei consiglieri Ziosi, Marzari e Ricci:

ÄNDERUNGSANTRAG ZUM BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG NR. 31

a_1) Ich erkläre, daß ich für die politisch-organisatorische Tätigkeit der politischen Bewegung, der ich angehöre, im Jahr .... folgenden Betrag bezahlt habe:

_____

_____

_____

a_2) Ich erkläre, daß ich zur Ausübung des politischen Mandates insgesamt nachfolgend angegebenen Betrag ohne Rückvergütung für das Jahr ..... ausgegeben habe:

_____

_____

_____

b) Ich lege folgendes bei:

☐

☐

☐

☐ Erklärung des Verwalters der politischen Bewegung, der der Betreffende angehört, daß die Darlegungen unter Buchstabe a_1) der Wahrheit entsprechen.

a_1) Dichiaro che per l'attività politica organizzativa della formazione politica cui appartengo ho versato nell'anno .....

_____

_____

_____

a_2) Dichiaro che per l'esercizio del mandato politico ho speso complessivamente e senza rimborso per l'anno .....

_____

_____

_____

b) Allego:

☐

☐

☐

☐ dichiarazione dell'amministratore della formazione politica di appartenenza, attestante quanto esposto alla lettera a_1).

Ich verlese auch den Änderungsantrag der S.V.P., damit wir eine einzige Diskussion abführen können, weil die Änderungsanträge ziemlich ineinander gehen:

Leggo pure l'emendamento dell'S.V.P., per poter unificare la discussione, trattandosi di emendamenti di contenuto piuttosto simile:

In der beigeschlossenen Vorlage für die Erklärung werden, auf Seite 4, folgende Punkte b) und c) eingefügt:

"b) Ich erkläre, an meine Partei, bzw. politische Gruppierung, folgende Abgaben getätigt zu haben:
_____ Prozent der Aufwandsentschädigung des Regionalrates;
oder:
in Höhe von Lire _____
für das Jahr 19____.

c) Ich erkläre, daß ich die anfallenden Spesen und Auslagen für die Ausübung des Mandates, wie Fahrten, Telefon, Essen, Übernachtungen, Versammlungen, Sitzungen, Repräsentationsspesen usw.

☐ von der Partei bzw. politischen Gruppierung, der ich angehöre, rückerstattet erhalten habe;

☐ von der Partei bzw. politischen Gruppierung, der ich angehöre, nicht rückerstattet erhalten habe."

Der nachfolgende Punkt b), "Ich lege folgende Unterlagen bei", wird Punkt d).

Nel per la dichiarazione, sono inseriti, a pagina 4, i seguenti punti b) e c):

"b) Dichiaro di aver versato al mio partito, ossia raggruppamento politico un contributo pari a:
_____ per cento dell'indennità di carica del Consiglio regionale;
oppure:
lire _____
per l'anno 19____.

c) Dichiaro che le spese sostenute per l'esercizio del mandato, viaggi, telefono, vitto, pernottamenti, riunioni, sedute, rappresentanza ecc.

☐ mi sono state rimborsate dal partito, ossia raggruppamento politico, a cui appartengo;

☐ non mi sono state rimborsate dal partito, ossia raggruppamento politico, a cui appartengo."

Il successivo punto b) "Allego copia", diventa punto d).

La parola al cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Non tanto per discutere gli emendamenti, signor Presidente, siccome riguardano tutti e due lo stesso argomento, solo che hanno una formulazione diversa, credo che sia opportuno che i proponenti si mettano d'accordo di fare un emendamento unico, concordato, per poter votare con chiarezza, perché se si vota prima l'uno e poi l'altro, si esclude poi l'altro.

Ma, in sostanza, l'obiettivo è unico e ci sono solo due formulazioni lievemente diverse. Se ci lascia un momento per concordare, vediamo se si ritira o l'uno o l'altro!

PRESIDENTE: Ist diese Bereitschaft vorhanden, daß man hier versucht, die beiden Anträge aufeinander abzustimmen?

Abg. Kaserer.

Esiste la disponibilità di cercare l'unificazione di questi emendamenti?

Cons. Kaserer.

KASERER (S.V.P.): Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin der Meinung, daß der Unterschied zwischen beiden Abänderungsanträgen sehr weitgehend ist. Es ist also nicht so einfach, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ich möchte den vom Kollegen Peterlini im Namen der S.V.P.-Fraktion eingereichten Antrag kurz erklären. Vielleicht ist es dann möglich, daß die Kollegen, die den einen anderen Antrag eingereicht haben, eventuell ihren Antrag zurückziehen.

Es ist sehr richtig, wenn die Abgaben an die Partei aufscheinen. Insofern unterscheiden sich die beiden Anträge eigentlich unwesentlich. Wir geben hier die Möglichkeit, den Prozentsatz anzugeben oder den Betrag als solchen, während beim Antrag des Kollegen Ziosi und anderen nur der Betrag als solcher aufscheint.

Im Punkt a_2), der bei uns Punkt c) ist, ist ein wesentlicher Unterschied. Hier erklären die Kommunisten, daß sie "zur Ausübung des politischen Mandates insgesamt nachfolgend angegebenen Betrag ohne Rückvergütung für das Jahr .... ausgegeben haben". Ich möchte gleich vorwegnehmen, daß dieser Vorschlag meines Erachtens nicht annehmbar ist, und zwar deshalb, weil es dazu, wenn einer das gewissenhaft machen will, einen Buchhalter anstellen muß, damit er jede Spese genau aufschreibt. Ich glaube, das wäre sicher nicht zielführend. Es besteht noch ein großer Unterschied. Wir bräuchten zum Beispiel eine Erklärung der Partei, wieviel wir an die Partei bezahlt haben.

Da geht man einfach von falschen Voraussetzungen aus. Ich habe den Eindruck, als ob wir nicht ehrlich darlegen würden, was wir an die Partei bezahlen. Dieses Zeugnis stellen sich die Kollegen, die solche Anträge stellen, meines Erachtens selbst aus. Aber es besteht hier noch ein großer Unterschied auch insofern, als die Kollegen Ziosi usw. hier wohl aufscheinen lassen wollen, was sie abgeben, aber nicht aufscheinen lassen wollen - ist es absichtlich oder nicht -, was sie an Spesenrückvergütung von ihrer Partei erhalten. Wir hingegen gehen klar davon aus, daß wir grundsätzlich klarlegen wollen, ob man die Spesen seitens der Partei zurückerstattet erhält oder nicht. Die Kommunisten bezahlen eine höhere Abgabe an die Partei, aber andererseits erhalten sie von der Partei für ihre Tätigkeit (Fahrten und dergleichen) - so habe ich es jedenfalls gehört - die Spesen rückerstattet, während bei anderen Parteien das wiederum nicht der Fall ist.

Deshalb ist es richtig, wenn im Punkt b) ganz klar hervorgeht. Er müßte nun Punkt a) werden, nachdem Punkt a) gestrichen ist und Punkt c) würde Punkt b) werden. Wir sollten uns, nachdem die Bürokratie schon sowieso reiche Blüten trägt, nicht noch weiteren Bürokratismus aufhalsen.

Ich glaube, aus diesen Überlegungen geht hervor, daß unser Vorschlag einfacher ist.

(Colleghe e colleghi! Ritengo che la differenza tra i due emendamenti è piuttosto evidente e non è semplice giungere ad un avvicinamento delle due posizioni. Desidero comunque illustrare brevemente la proposta presentata dal collega Peterlini a nome del gruppo consiliare dello SVP. Forse sarà possibile che i colleghi, firmatari dell'altro emendamento, provvedano a ritirarlo.

E' giusto dichiarare il contributo dato al partito ed in questo punto le differenze dei due emendamenti sono non sostanziali. Noi prevediamo la possibilità di indicare la percentuale o l'ammontare del contributo come tale, mentre la proposta del collega Ziosi prevede soltanto l'importo versato al partito.

Al punto a_2), che per noi è il punto c), la differenza è enorme. I comunisti dichiarano che "per l'esercizio del mandato politico hanno speso complessivamente i seguenti importi non rimborsati per l'anno ....". Desidero subito anticipare che questa proposta non è accettabile, dato che sarebbe necessario assumere un contabile, se si vuole indicare con precisione ed in piena coscienza ogni spesa all'uopo sostenuta, la qual cosa non tende ovviamente al fine prefisso. La differenza, ripeto, è enorme. In tal caso avremmo bisogno di una dichiarazione del partito che attesti gli importi versati ed a tal proposito devo dire

che si parte da un punto di vista errato. Ho l'impressione che si voglia attribuirci poca onestà per l'importo che noi versiamo ai partiti, ma gli stessi colleghi che avanzano simile proposta tanto certificano, a mio avviso, a loro stessi. I colleghi Ziosi ecc. desiderano dichiarare quanto versano al proprio partito ed omettere gli importi - non so se intenzionalmente o meno - rimborsati dal partito. Noi invece desideriamo chiarire fondamentalmente se le spese sono o non sono rimborsate dal partito. I comunisti versano percentualmente un maggiore importo, ma come ho sentito, ottengono per la loro attività il rimborso delle spese sostenute (viaggi ecc.), mentre in altri partiti questo caso non è dato.

Per questo motivo ritengo giusto che al punto b) risulti una dichiarazione chiara e distinta, punto b) che dovrebbe diventare punto a), poichè il punto a) precedente è stato soppresso, dimodochè il punto c) diverrebbe punto b). Noi tendiamo ad evitare altro lavoro burocratico, dato che la nostra burocrazia è di per sè florea.

Per queste considerazioni credo che la nostra proposta risulti infine essere la più semplice.)

PRESIDENTE: Es ist hier der Antrag vom Abgeordneten Tomazzoni gestellt worden, ob diese beiden Änderungsanträge auf einen Nenner zu bringen sind. Ich mache nur darauf aufmerksam, daß der Punkt a_1) der Abgeordneten Ziosi, Marzari usw. mehr oder weniger übereinstimmt mit dem Punkt b) von Peterlini unterschrieben. Die anderen Punkte hingegen sind anders. Weil gesetzt den Fall der Punkt a_1) der Kommunisten würde abgelehnt, dann könnte man nicht anschließend den Punkt b) genehmigen, weil er ja praktisch dasselbe besagt. Deswegen würde ich schon trotzdem bitten, daß man sich ganz kurz versucht zumindest abzustimmen. Wenn es geht, geht es und sonst kann man ja ohnehin weiterfahren mit der Sitzung. Die Sitzung ist fünf Minuten unterbrochen.

Il Consigliere Tomazzoni ha proposto di portare i due emendamenti ad un denominatore comune. Faccio presente che il punto a_1) dei Consiglieri /iosi, Marzari ecc. corrisponde più o meno al punto b) di Peterlini. Gli altri punti invece differiscono. Ammettiamo il caso che il punto a_1) dei comunisti non venisse approvato, non sarebbe comunque possibile passare subito al punto b), che è più o meno dello stesso contenuto. Per questo motivo propongo di cercare almeno un accordo. Se è possibile, tutto va bene, diversamente si potrebbe comunque continuare la seduta. La seduta è sospesa per cinque minuti.

Ich möchte die betreffenden Abgeordneten fragen, ob hier eine Einigung möglich war?

Desidero chiedere ai Consiglieri interessati, se si è giunti all'accordo?

(Interruzione)

Es ist keine Einigung erzielt worden.

Non vi è stato alcun accordo.

Somit kommen wir zunächst zum Änderungsantrag, unterzeichnet von den Abgeordneten Ziosi, Marzari und Ricci.

Veniamo all'emendamento a firma dei consiglieri Ziosi, Marzari e Ricci.

Meldet sich jemand zu Wort? Abg. Mitolo.

Qualcuno chiede la parola? Cons. Mitolo.

MITOLO (MSI-DN): Signor Presidente, nel corso dell'intervento avevo anticipato taluni degli argomenti trattati nell'emendamento, perciò dirò che il comma 1) mi trova concorde, perché in effetti, come ho già detto, il nostro partito impone per statuto ai consiglieri regionali, ai deputati e a tutti coloro i quali percepiscono una indennità di carica, il versamento del 10% di tutte le indennità al partito. E di questo viene data notizia mese per mese sul nostro giornale di partito.

Quindi la dichiarazione, in questo senso, mi trova concorde. Per quanto attiene il comma 2) devo esprimere, non dico la meraviglia, ma un po' una sorpresa, perché si richiede che si dichiarino le spese per l'esercizio del mandato.

Mi pare, egregi colleghi, che noi riceviamo uno stipendio e delle indennità, con le quali dobbiamo far fronte anche agli impegni che ci derivano per l'esercizio del nostro mandato, in più i nostri gruppi regionali e provinciali ricevono una indennità di gruppo, ricevono un finanziamento per il gruppo, nel quale sono comprese anche quote pro capite. Dal che si dovrebbe dedurre che ciascuno di noi in ogni caso ha anche contributi per lo svolgimento del proprio mandato.

Quindi non trovo assolutamente giustificata questa richiesta. Poi lasciatemi dire, così, nel complesso della valutazione, che non è il caso che cerchiamo di essere più realisti del re; la legge del Parlamento è quella che è. Nella dichiarazione del punto 1) può essere compreso poi tutto, in sostanza. Mi sembra che la cosa poi possa essere semplificata al massimo. Quindi sarei d'accordo per la parte prima e chiedo la votazione per commi separati di questo emendamento.

PRESIDENTE: Cons. Ziosi.

ZIOSI (P.C.I.): Volevo dire, signor Presidente, molto velocemente, anzitutto che siamo d'accordo nella votazione per commi separati dell'emendamento; secondo che non facciamo un problema sul punto a/2) nel senso che in effetti, nel momento in cui si assolve alla prima parte dell'emendamento, nelle annotazioni si può anche indicare eventuali spese sostenute.

E' un problema che non riguarda il gruppo comunista, ma può darsi che riguardi altri gruppi, come in effetti c'era stato segnalato. Questo per dare una giustificazione anche del comma secondo dell'emendamento. Comunque è chiaro che per noi, anche proprio per i

rapporti che riguardano il gruppo con la formazione politica di appartenenza, anche se mi rendo conto che di questa agli effetti dei lavori del Consiglio non è corretto tenerne conto, comunque ritenevamo che quella dichiarazione fosse un fatto doveroso anche per rendere molto esplicito che gli emolumenti di indennità parlamentari non sono un fatto che vanno totalmente al Consiglio. Questo mi pare che fosse una evidenziazione necessaria.

Comunque, siamo disponibili a votare per commi e semmai anche a ridiscutere, se non al caso addirittura a ritirare il secondo comma dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu den Äderungsanträgen zu Wort? Niemand.

Chi desidera ancora la parola in merito agli emendamenti? Nessuno.

Wir stimmen über den Punkt a/1) ab.

Pongo in votazione il punto a/1).

Dieser Antrag ist mit 9 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen und dem Rest Gegenstimmen abgelehnt.

Questa proposta è respinta con 9 voti favorevoli, 3 astensioni e il resto contrari.

Die Punkte a/2) und b) sind zurückgezogen.

I punti a/2) e b) sono ritirati.

Wir kommen zum Antrag der S.V.P.

Veniamo alla proposta dello S.V.P.

Abg. Kaserer. Consigliere Kaserer.

KASERER (S.V.P.): Wir haben uns insofern abgesprochen intern, daß wir unter diesen Voraussetzungen unseren Abänderungsantrag zurückziehen insgesamt.

(Il gruppo consiliare ha deciso di ritirare l'emendamento nel caso si verificassero queste condizioni.)

PRESIDENTE: Also die Änderungsanträge der S.V.P. zum Art. 7 sind somit zurückgezogen.

Dunque gli emendamenti dello S.V.P. all'art. 7 sono così ritirati.

Abg. Tomazzoni. Consigliere Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Vorrei fare la richiesta, visto che le cose sono andate come non era previsto, che questo emendamento della S.V.P. sia considerato emendamento mio e del gruppo o di altri che lo vogliono sottoscrivere. Io sono disposto a sottoscriverlo.

PRESIDENTE: Der Abgeordnete Tomazzoni macht sich den Antrag der Volkspartei zu eigen und muß deshalb zur Abstimmung gebracht werden.

Il consigliere Tomazzoni fa propria la proposta dello S.V.P., per cui la pongo in votazione.

Abgeordneter Tomazzoni, ich mache darauf aufmerksam, daß der Punkt b) nicht mehr abgestimmt werden kann, weil er im Widerspruch steht zu dem, was wir bereits abgestimmt haben, das heißt er besagt dasselbe, wie Punkt a/1), der vorher abgelehnt worden ist. Also der kann jetzt nicht mehr abgestimmt werden.

Consigliere Tomazzoni, faccio presente che il punto b) non è

più proponibile, in quanto contrastante con quanto testé votato, vale a dire che afferma quanto contenuto dal punto a/1), che è già stato respinto. Non è pertanto proponibile.

TOMAZZONI (P.S.I.): No, è diversa la formulazione, signor Presidente!

PRESIDENTE: Come contenuto è lo stesso!

TOMAZZONI (P.S.I.): Signor Presidente, lei avrebbe messo in votazione l'emendamento della S.V.P....

PRESIDENTE: Io avrei dichiarato che è diventato improponibile il punto b)!

TOMAZZONI (P.S.I.): E' una cosa diversa, perché qui ha una formulazione e qui ne ha un'altra, sono emendamenti sia nella forma sia nella sostanza profondamente diversi l'uno dall'altro. Uno dichiara che ha versato tanto nell'anno e qui invece c'è una formulazione diversa!

PRESIDENTE: Abgeordneter Tomazzoni, ich will keinen Standpunkt daraus machen.

Consigliere Tomazzoni, non desidero dare adito ad un precedente.

Bitte, stimmen wir noch einmal ab. Es ist jetzt der Antrag der Volkspartei zur Abstimmung gestellt, der zwar von der Volkspartei zurückgezogen worden ist, aber der Abgeordnete Tomazzoni sich zu eigen gemacht hat.

Prego, votiamo un'altra volta. E' stato proposto di porre in votazione la proposta dello S.V.P., peraltro ritirata da questo partito, ma il consigliere Tomazzoni la ha fatta propria.

Mit 12 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen und dem Rest Gegenstimmen ist dieser Antrag abgelehnt.

Con 12 voti favorevoli, 3 astensioni ed il resto contrari la proposta è respinta.

Es ist hier noch ein Änderungsantrag jetz in letzter Minute eingereicht worden, und zwar von den Abgeordneten Tonelli, Ziosi, Barbiero, und zwar:

Emendamento aggiuntivo a firma Tonelli, Ziosi, Barbiero: "eventuali altre dichiarazioni ritenute utili".

TONELLI (D.P.): Io devo dire, signor Presidente, che innanzitutto sono molto "meravigliato", nel senso che qui dentro si fa di tutto e quindi si possono fare anche le cose che stiamo facendo, perché noi stiamo...

PRESIDENTE: Abgeordneter Tonelli, bitte können Sie sich klarer ausdrücken darüber. Was sollte hier nicht gemacht werden können?

Consigliere Tonelli, può spiegarsi meglio. Che cosa si può fare, che cosa stiamo facendo?

TONELLI (D.P.): Qui dentro non possiamo stravolgere il senso di una legge nazionale su questa questione, perché non abbiamo potestà nè primaria, nè secondaria, nè concorrente.

Mi spiego: il senso della legge nazionale è che noi dobbiamo fare una dichiarazione soggettiva dei nostri patrimoni, perché il

popolo, l'elettorato sappia dare un giudizio e controlli eventualmente il patrimonio dei consiglieri.

Allora io sono finora stato zitto sugli emendamenti presentati, e ho votato quelli che mi sembravano più vicini a questa interpretazione, ma noi non possiamo, ripeto, stravolgere quella che è l'interpretazione che è stata data a livello del Parlamento, che ha fatto la legge, del Senato, che l'ha votata, degli altri Consigli regionali e dei consigli comunali, che fino a questo momento hanno già tutti applicato la legge, all'infuori della Regione Trentino-Alto Adige.

E mi spiego un po' meglio, signor Presidente, poi mi risponderà anche rispetto a questa questione.

In tutti questi enti, a partire dal Parlamento, è stato distribuito un modulario identico a quello che ci ha presentato l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, salvo in una parte, nelle note.

Io ho telefonato e ho parlato con la Presidenza della Camera, con la Regione Lombardia, con il Comune di Milano non più tardi di ieri pomeriggio e in tutti questi casi mi è stato risposto, a una domanda precisa che ho posto, che le note e cioé le dichiarazioni - e torno al discorso fatto giovedì scorso, per essere chiari - che i singoli consiglieri, perché questo è lo spirito della legge, vogliamo allegare al modulario che ci avete presentato - e infatti lì sono stati presentati dei moduli che hanno due o tre pagine bianche in fondo, con scritto "note" - fanno parte integrante della dichiarazione.

Perché ci sono centinaia, migliaia di casi diversi l'uno dall'altro, in cui uno deve spiegare il suo patrimonio, un altro deve spiegare un'eredità, uno deve spiegare il perché è proprietario della

sede dell'organizzazione a cui appartiene, uno deve spiegare perché è titolare di un fallimento, perché quindi in quel periodo si trova ad essere proprietario di macchine, di mezzi mobili e immobili e avanti di questo passo.

Cioé ci sono tantissimi casi completamente diversi, compreso il caso del rapporto fra il consigliere eletto e quindi le sue indennità e l'organizzazione alla quale appartiene, perché anche questo, e lo dicevo l'altra volta, io non lo pretendo per nessun altro, ma lo pretendo per me stesso.

Apparteniamo non a forze politiche, che sono omologate fra di loro, che sono identiche, ma che sono profondamente diverse. Infatti facciamo delle opzioni politiche perché abbiamo delle idee diverse in testa e quindi possiamo organizzarci come vogliamo e la Costituzione ce ne dà il diritto. Siamo liberi cittadini italiani di organizzarci come vogliamo e quindi di darci delle regole di comportamento, di vita, di reddito ecc., che dipendono dalle nostre idee e dal fatto che ci organizziamo opzionalmente, liberamente, rispetto al fare politica nel nostro paese.

Quindi io ho presentato questo emendamento, che dice esattamente questo: cioé davanti al fatto che sono stati respinti gli emendamenti che obbligavano i consiglieri a fare una determinata dichiarazione, e fino a questo momento sono stato zitto, io dico che l'emendamento che ho presentato adesso è esattamente in linea con l'interpretazione della legge, tanto è vero che è stato adottato in tutto il territorio nazionale, a livello della Camera e del Senato e cioé che alla fine della dichiarazione il consigliere regionale, il deputato, il consigliere comunale, il senatore, ma anche tutte le altre

persone che sono previste nella legge 441 possono fare una dichiarazione liberamente, sul loro onore, fare una dichiarazione che fa parte integrante della dichiarazione stessa che la legge richiede, anche qui liberamente, opzionalmente, se lo vogliono fare lo fanno e spiegano quelle che secondo loro sono le cose che devono essere spiegate all'elettore o al cittadino, oppure se non lo vogliono fare non lo fanno.

Anche su questa questione, signor Presidente, perché qui ormai siamo costretti in tutte le cose a fare queste questioni, anche su questa questione se il Consiglio regionale dovesse rifiutare una cosa, che risulta evidente nella interpretazione della legge nazionale, saremmo costretti anche qui a fare le letterine, i governi e le solite cose!

Perché è ridicolo che il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige debba fare un regolamento, che elide le dichiarazioni che sono chieste dalla legge nazionale, sulla base della quale noi facciamo la dichiarazione stessa. E' una cosa ridicola.

Quindi io invito i consiglieri a riflettere bene e ad attenersi allo spirito della legge nazionale e alla lettera della legge nazionale e cioé a permettere che qualsiasi consigliere possa scrivere ciò che vuole alla fine della dichiarazione, quello che lui ritiene opportuno, e che questo fatto faccia parte integrante della dichiarazione.

Sarà poi l'elettorato e i cittadini che decideranno se le cose che lui ha dichiarato vanno bene oppure sono delle cose che non vanno bene.

PRESIDENTE: Ich möchte vor allem dem Abgeordneten Tonelli sagen bzw. die Anschuldigung zurückweisen, daß hier im Regionalrat Dinge passieren, die außerhalb jeder Wirklichkeit wären. Dazu möchte ich ihm nur seine eigenen Worte in Erinnerung rufen, wo er gesagt hat, wir sind ein frei gewählter Regionalrat und freie Bürger und somit können wir machen,was wir wollen. Damit steht es auch jedem Abgeordneten frei, hier Änderungsanträge einzubringen und der Abgeordnete Tonelli macht davon Gebrauch. Wir waren bemüht, uns an das nationale Parlament und an dessen Regelung ...

Unterbrechung

PRESIDENTE: ... ja Entschuldigung, wir sind ja jetzt da, um in Anwendung des Gesetzes zu diskutieren und es wird auch jene Regelung getroffen werden, die wir hier als Regionalrat für richtig erachten. Vizepräsident Marziani hat die Aufgabe übernommen gehabt, sich ~~zu~~ beim nationalen Parlament zu erkundigen. Er hat diese Tabellen aufgrund der ihm zur Verfügung gestellten Tabellen erstellt. Wir haben - das möchte ich auch in Erinnerung rufen - auf jeder Seite unten eine eigene Zeile hinzugefügt, wo das Wort "annotazioni" steht. Infolgedessen ist es hier sowieso dem Einzelnen frei gestellt, noch irgendwelche Bemerkungen dazuzuschreiben und falls es für richtig erachtet wird, auch mit diesem Antrag Tonelli einverstanden zu sein, dann können wir das noch auf einem eigenen Blatt hinzufügen. Es ist nicht, daß ich mich da unbedingt dagegen ausspreche. Der Regionalrat wird entscheiden, ob wir damit einverstanden sind.

Desidero dire soprattutto al Consigliere Tonelli che rispingo le accuse e cioè che in Consiglio regionale accadrebbero cose al di fuori di ogni realtà. A tal proposito desidero ricordargli le sue parole o meglio affermazioni, che siamo un Consiglio regionale liberamente eletto e liberi cittadini, per cui possiamo fare ciò che desideriamo. Ogni Consigliere è libero di presentare emendamenti ed anche il Consigliere Tonelli fa uso di questa possibilitá. Ci siamo premurati di attenerci al Parlamento nazionale ed alla relativa regolamentazione. ...

Interruzione

PRESIDENTE: ... mi scusi, noi siamo qui per discutere l'applicazione della legge e regolamenteremo la materia secondo la giusta decisione del Consiglio regionale. Il Vicepresidente Marziani si è assunto il compito di informarsi presso il Parlamento nazionale e ha elaborato queste tabelle sulla base di quelle fornitegli a Roma. Desidero ricordare che a calce di ogni pagina abbiamo inserito alcune righe per le annotazioni. Ogni Consigliere pertanto può indicare alcune annotazioni e qualora il Consiglio ritenesse giusta la proposta del Consigliere Tonelli, potremmo approntare un ulteriore foglio per indicare quanto proposto. Non sono assolutamente contrario,

ma sarà il Consiglio regionale a decidere, se è d'accordo o meno con la sua proposta.

Der Antrag Tonelli ist zur Disckussione gestellt.

L'emendamento Tonelli è posto in discussione.

Wer meldet sich zu Wort? Abg. Pruner.

Chi chiede la parola? Cons. Pruner.

PRUNER (PPTT-UE): Signor Presidente, signori consiglieri, noi ci troviamo di fronte ad un documento, cioé in questo caso a una delibera di disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e non ci troviamo di fronte a una dichiarazione dei redditi che è parte integrante di queste diposizioni.

Pertanto, se le disposizioni per la pubblicità della situazione del singolo consigliere è l'oggetto del nostro studio, delle nostre proposte, dei nostri impegni, dei nostri doveri in base alla legge nazionale, che dobbiamo più o meno adeguare a quelle che sono le nostre situazioni, devo dare pienissima ragione, lo ripeto, pienissima ragione al cons. Tonelli, il quale dice che ad un determinato punto della dichiarazione sulla situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, si possa inserire quel tanto che non si può inserire nella dichiarazione dei redditi. Veniamo a fare degli esempi, altrimenti ci parliamo addosso e non ci comprendiamo mai.

Nella dichiarazione dei reddito non è possibile inserire, all'infuori che per le ditte, per le società, per le aziende, gli oneri riguardanti, prendiamo la cosa più banale, che oggi è la più costosa, le spese di trasporto di automobile! Signori, avete mai fatto il conto di quanto spende un consigliere per l'automobile? Non so quanti consiglieri

l'hanno fatto, io l'ho fatto e sono andato ad informarmi sulle 450 lire al chilometro che l'ACI e le riviste specializzate in materia espongono per un chilometro.

Ma il carburante, anche se costa molto, incide minimamente sulla spesa di automobile per il consigliere! Un consigliere che non dorme, un consigliere che lavora, un consigliere che va a visitare i suoi elettori fa 50-60 mila chilometri all'anno! Questo ve lo dice uno che lavora da 37 anni per il partito e, pertanto, moltiplicate 50 mila, 40 mila chilometri all'anno per 400, sono sedici milioni, solo di macchina.

Ma, signori, andiamo a fare una seconda dichiarazione dei redditi o andiamo, come bene ha detto Tonelli, ad aggiungere nelle annotazioni altre spese per il fisco, per ragioni ben determinate, ben studiate! Penso che dei grandi esperti di finanza e di fisco abbiano predisposto i moduli della dichiarazione dei redditi, 101 - 740 ecc., tanto è vero che per le imprese la detrazione per le spese di trasporto sono possibili, non sono possibili per chi non è necessitato ad avere l'automobile!

Ma il consigliere regionale, a meno che non sia, e non fatemi diventare polemico perché non lo voglio essere, che non sia titolare di una macchina blu, ma la macchina blu viene pagata però da altri...! Le macchine blu sono un discorso, le macchine del consigliere sono un altro discorso! Perché il consigliere deve andare dal benzinaio, deve andare dal meccanico e deve andare dalla casa produttrice a comperare la benzina, ad aggiustare la macchina e comperare quella nuova.

Chi ha la macchina blu questo non lo fa! Io ho la macchina

blu, ma me la sono pagata io e me la pago tutti i giorni e poi non è blu, è una macchina che si chiama "fumo di Londra", non è blu e non è pulita e lucidata tutti i giorni da persone che sono pagate dall'ente pubblico, che sono pagate dal cittadino che si chiama delle volte minchione perché paga e non chiede dove vanno a finere le proprie fatiche!

Pertanto io dò pienissima ragione al cons. Tonelli e lo ringrazio di aver telefonato ad altre istituzioni, ad altri enti, ad altri organismi che gli hanno dato ragione, e non parlo in senso metaforico o in senso metafisico. Io dico che quando ci sono le annotazioni per ogni tipo di tabella con le tre o quattro finche, che sono riportate a pag. 2, 3, 4, 1 e 5, va benissimo per me, ma facciamo anche una annotazione generale, una pagina di annotazioni generali e aiutiamo questo povero cristo di consigliere a mettere a posto la propria coscienza e far vedere al pubblico come lavora, come spende i soldi affinché nessuno abbia a dire che il consigliere ruba i soldi.

Perché questo si sente dire: i consiglieri prendono due milioni e rotti di lire e sono soldi rubati!

Io vorrei vedere domani quella gente che ci accusa di rubare i soldi al pubblico quando presentiamo delle note che sono veritiere, che sono verificabili, sulle quali ognuno può giurare di essere stato fedele nella stesura, che cosa può controbattere!

Pertanto io chiedo al Signor Presidente di voler prendere in seria considerazione la proposta fatta dal cons. Tonelli e chiedo ai signori consiglieri di volerne anche condividere il senso.

PRESIDENTE: Meldet sich noch jemand zu Wort? Vizepräsident Marziani.

Chiede ancora qualcuno la parola? Vicepresidente Marziani.

MARZIANI (vicepresidente CR.DC-): Tento di chiarirci reciprocamente la materia, la richiesta che è stata presentata sotto forma di emendamento dal cons. Tonelli.

Io devo ripetere quello che ha detto il Presidente prima, cioé che non posso accettare la tesi che si sia voluto modificare sostanzialmente la dichiarazione prevista dalla 441; in effetti al di sotto di ogni tabella ci sono alcune righe indicative di annotazioni certamente libere, a disposizione del consigliere che redige la dichiarazione, tali da supporre che in quelle righe il consigliere possa dare quelle indicazioni di descrizione, di precisazione dalla elencazione pura e semplice che la tabella indicava. Non so se mi sono spiegato.

Allora probabilmente l'osservazione che fa il cons. Tonelli è questa: poiché il modulario diventa parte integrante della stessa dichiarazione e non c'è una pagina aggiuntiva, in cui poter aggiungere annotazioni libere, personali, ma ritenute indispensabili a chiarire le tabelle precedenti, chiede che, al posto del punto a), della pag. 4, che è stato soppesso, si inserisca una dizione con una serie di righe sotto, che dica: "eventuali altre dichiarazioni ritenute utili".

Questo tanto per essere chiari e capire che cosa chiede il cons. Tonelli. E da questo punto di vista penso che non ci siano obbiezioni di forma, perché le annotazioni ci sono anche prima...

(Interruzione)

MARZIANI (vicepresidente CR-DC): Chiaro, consigliere, lo so. Un altro interrogativo che può sorgere è questo, è una richiesta che posso anche fare: che cosa aggiungiamo in queste annotazioni di diverso da quello che abbiamo già descritto e precisato nelle annotazioni precedenti? Vuol dire che noi aggiungiamo un qualche elemento diverso dalla dichiarazione "terreni, fabbricati, partecipazioni a società ecc.," un elemento diverso perché altrimenti le annotazioni su quelle materie ci sono già. Tanto per essere chiari.

Quell'ultima pagina che viene aggiunta con eventuali dichiarazioni logicamente non si riferisce né ai terreni, né ai fabbricati, né alla partecipazione di società, ma a qualche altra posizione di natura finanziaria patrimoniale che il consigliere ritiene utile.

Adesso mi pare di aver chiarito, il Consiglio decida.

PRESIDENTE: Cons. Tonelli.

TONELLI (D.P.): Le annotazioni che sono sotto le tabelle si riferiscono soltanto ad annotazioni che riguardano quella dichiarazione e cioé quelle che riguarano le particelle fondiarie eventuali, le eventuali proprietà di immobili, le partecipazioni azionarie ecc.

Ripeto, c'è poi come minimo un'altra voce, ma ce ne sono anche delle altre sicuramente, che è l'attività politica, cioé il rapporto che uno ha con la propria organizzazione, e siccome siamo uomini che fanno politica, sono annotazioni indispensabili e sono state, nello spirito della legge infatti, inserite come note aggiuntive che ognuno può fare, sia nel regolamento della Camera che del Senato, che della

Regione Lombardia e del Comune di Milano. So che è stato così anche nelle altre regioni, non lo posso dire perché ho parlato solo con queste quattro ufficialmente; ma mi pare che il Parlamento e il Senato, che sono quelli che l'hanno votata la legge, siano abbastanza probanti da questo punto di vista!

La dichiarazione è soggettiva e quindi è il soggetto che decide quali sono gli elementi che, a suo parere, possono interessare o meno il pubblico, possono interessare l'elettore che controlla la questione. Dopo di che sarà l'elettore a decidere se le cose che ha detto un consigliere o un deputato sono farfuglierie inutili o sono cose importanti; il consigliere decide solo se le dichiarazioni che fa sono per lui importanti o meno, se vanno messe o meno nelle dichiarazioni, niente altro ed è, ripeto, una questione opzionale, libera, non obbligatoria come erano gli emendamenti precedenti!

Obbligatorio è quello che chiede esattamente l'art. 2 della legge, il resto uno lo può mettere se ritiene opportuno metterlo e può non metterlo, ma è una cosa elementare, è elementare nello spirito della legge nazionale, nello spirito della legge che dice esattamente quello.

Mi pare che più chiaro di così si muoia!

PRESIDENTE: Ich habe nichts gegen den Antrag Tonelli, das möchte ich von vorneherein erklärt haben, habe ich auch vorhin gesagt, aber ich möchte auch wiederholend feststellen, daß nicht behauptet werden kann, daß wir nicht im Geiste des Staatsgesetzes gehandelt hätten und es ist auch nirgendwo geschrieben, Abgeordneter Tonelli, daß das was Sie vorschlagen, unbedingt da hinein muß im Geiste des Staatsgesetzes. Das ist hier nicht herauszulesen.

Non ho nulla contro la proposta Tonelli, sia chiaro, ma devo ribadire quanto già detto prima, che non si può affermare di aver travisato lo spirito della legge nazionale e non vi è scritto da nessuna parte, consigliere Tonelli, che la sua proposta deve essere accolta nello spirito della legge nazionale. Ciò non emerge da quanto propone.

Ich bringe jetzt den Änderungantrag Tonelli zur Abstimmung.

Pongo in votazione l'emendamento Tonelli.

Der Antrag ist mit 8 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen angenommen.

La proposta è approvata con 8 voti contrari e 4 astenuti.

Wer meldet sich noch zu Wort zum Art. 7? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 7? Nessuno.

Wir stimmen ab. Votiamo.

Art. 7 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 7 è approvato all'unanimità.

Art. 7 bis, unterzeichnet von Vizepräsident Marziani:

Art. 7 bis, proposto dal Vicepresidente Marziani:

"Oltre alle dichiarazioni di cui agli articoli precedenti, il Consigliere regionale è tenuto a presentare, annualmente, entro trenta giorni dalla data di scadenza del relativo termine, copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche".

Abgeordneter Marziani.

Cons. Marziani.

MARZIANI (Vicepresidente C.R. - D.C.): Il motivo per il quale deve essere presentato questo emendamento è perché nella passata seduta la

soppressione dell'art. 6, che è stata approvata dal Consiglio con una certa celerità, ha tolto l'obbligo della dichiarazione annuale della presentazione della copia della dichiarazione annuale dei redditi, cosa che bisogna invece che sia ripristinata. Ha solo questo significato.

PRESIDENTE: Wenn sich niemand mehr zu Wort meldet, stimmen wir über den Art. 7 bis ab.

Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 7 bis.

Art. 7 bis ist einstimmig genehmigt.

L'art. 7 è approvato all'unanimità.

Art. 8

Nella prima applicazione del presente regolamento le dichiarazioni di cui all'articolo 2 devono essere presentate entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del regolamento stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Hierzu ist ebenfalls eine Änderung, eingebracht vom Vizepräsidenten Marziani, welche den Art. 8 ersetzen soll, und zwar folgendermaßen:

E' stato presentato un emendamento dal Vicepresidente Marziani, che dovrebbe sostituire l'art. 8:

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

"Nella prima applicazione del presente regolamento le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 2 devono essere

presentate entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del regolamento stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione, con riferimento alla situazione patrimoniale in atto al momento della presentazione delle dichiarazioni".

Abgeordneter Marziani.

Cons. Marziani.

MARZIANI (Vicepresidente C.R. - D.C.): La sostituzione dell'art. 8 ha due significati. Il primo significato è quello di togliere l'obbligatorietà - ne abbiamo già discusso prima, quando abbiamo eliminato il punto a) della tabella - di togliere l'obbligatorietà della dichiarazione delle spese elettorali in questa prima applicazione della norma. Infatti si fa obbligo solo della presentazione delle dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 2.

La seconda parte dell'articolo è una richiesta che era emersa in Consiglio, durante la discussione al termine della mattinata la volta scorsa, quando fu posta la domanda: con quale riferimento temporale fare la dichiarazione, cioé a quale data riferirsi? Quindi l'ultima parte dell'articolo chiarisce anche questo aspetto. La data è quella attuale logicamente.

PRESIDENTE: Wir stimmen über den Änderungsantrag Marziani ab.

Votiamo l'emendamento Marziani.

Der Änderungsantrag ist einstimmig genehmigt.

L'emendamento è approvato all'unanimità.

Art. 9

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dal presente regolamento, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'inadempiente ad adempiere entro quindici giorni.

Nel caso di ulteriore inadempienza il Presidente del Consiglio infligge al Consigliere la "censura" e ne informa il Consiglio regionale medesimo.

Della censura sarà fatta menzione nel processo verbale della seduta e sarà data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9 ist einstimmig genehmigt.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 10

Al consigliere regionale cessato dal mandato e che non abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 4 sono applicabili i provvedimenti previsti dall'articolo precedente.

Abgeordneter Betta.

Consigliere Betta.

BETTA Claudio (P.R.I.): Solo due parole per far notare che vorrei vedere chi mai può darmi la censura quando io ho cessato il mandato di consigliere regionale. E' una cosa talmente balorda che veramente non so

come mai venga proposta. Vorrei vedere se la Presidenza del Consiglio regionale può dare la censura a uno, che consigliere regionale non è più. Detto questo per notare queste follie contenute nella legge, per il resto va bene.

PRESIDENTE: Also stellt der Abgeordnete Betta der Antrag, den Artikel zu streichen.

Il consigliere Betta propone di sopprimere l'articolo.

Wir stimmen darüber ab.

Pongo in votazione la proposta.

Art. 10 ist mehrheitlich abgelehnt worden.

L'art. 10 è soppresso a maggioranza.

Art. 11

Le dichiarazioni previste dal presente regolamento, unitamente al quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di discun soggetto, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Copia del medesimo Bollettino è inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Hier liegt ein Änderungsantrag vor, den letzten Satz zu streichen, also daß ein Exemplar dem Ministerratspräsidium zugesandt werden soll. Das ist irrtümlicherweise hineingekommen, weil man es von der nationalen Regelung übernommen hätte.

E' stato presentato un emendamento, di sopprimere l'ultima frase e cioé l'invio di un esemplare alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri. Si tratta di un errore, in quanto tale norma è stata assunta dalla legge nazionale.

Wer meldet sich zu Wort zum Änderungsantrag? Niemand.

Chi chiede la parola in merito all'emendamento? Nessuno.

Wir stimmen ab. Votiamo. Der Änderungsantrag ist einstimmig genehmigt.

L'emendamento è approvato all'unanimità.

Art. 11 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 11 è approvato all'unanimità.

E' aggiunto il seguente art. 12, a firma Peterlini:

Norma transitoria

Art. 12

"La dichiarazione concernente le spese sostenute o le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, di cui al punto 3 del precedente articolo 2 e della lettera a) del modello allegato, sarà resa a partire dalla prossima legislatura".

Nachdem hier bereits entsprechende Beschlüsse gefaßt worden sind, ist dieser Zusatzantrag hinfällig.

Siccome sono già state approvate rispondenti deliberazioni, questo emendamento aggiuntivo decade.

Damit sind diese Bestimmungen genehmigt.

Questa normativa è pertanto approvata.

Wir gehen weiter mit der Behandlung des Gesetzentwurfes Nr. 74.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Marziani)

PRESIDENTE: Riprendiamo il **disegno di legge n. 74: "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali, concernenti disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali della Regione"** (presentato dalla Giunta regionale).

Siamo arrivati all'art. 12, dove sono stati presentati una serie di emendamenti ed era in discussione l'emendamento soppressivo dell'art. 12: "L'articolo 12 è soppresso", a firma Tonelli, Micheli, Boato, Panza.

Avevano già parlato il cons. Tonelli, per una prima illustrazione, la cons. Gebert-Deeg, l'assessore a Beccara ed era iscritta la cons. Franzelin.

Chi desidera prendere la parola sull'emendamento soppressivo dell'art. 12? Ovviamente se l'articolo viene soppresso gli altri emendamenti decadono.

La parola alla cons. Franzelin, sull'emendamento all'art. 12, emendamento che ne chiede la soppressione. Prego.

FRANZELIN (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Bei besserer Durchsicht dieses Artikels ist mir gerade aufgefallen - und ich möchte grundsätzlich der Regionalregierung ein Lob aussprechen, daß sie eigentlich eine weitergehende Aussage zur Aufwertung der Frau und Mutter gegeben hat, weil sie eine längere Zeit des Wartestandes vorgesehen hat. Die Kommission hat dann eine Änderung zu diesem Artikel eingebracht, die eigentlich mehr oder weniger identisch ist mit dem diesbezüglichen Artikel im Landesgesetz der Provinz Bozen. Warum ich diese Abänderung eingebracht habe, möchte ich folgendermaßen erklären: Bei der Genehmigung im Landtag ist es mir nicht so aufgefallen, daß dieser Artikel eigentlich so paradox ist. Wenn man diesen Wartestand unter einer ganz bestimmten gesellschaftspolitischen Ausrichtung einführt, dann kann man doch nicht nur demjenigen, der das Kind zu Lasten hat, den Wartestand geben, denn ich glaube, gerade diese Frau wird den Wartestand nicht nehmen können, denn ohne Bezahlung kann wahrscheinlich niemand leben. Wenn man auf der anderen Seite also wirklich aufgrund der Sparmaßnahmen vielleicht nur diese Möglichkeit vorgesehen hat, dann muß ich aber noch auf eines verweisen. Es ist möglich seit dem Gleichstellungsgesetz von Mann und Frau, daß sowohl die Frau als auch der Mann die Kinder zu Lasten nehmen kann, auch wenn der Mann nicht hundertprozentig arbeitsunfähig ist, wie es früher war. Somit wird sicher diejenige Person, die diesen Urlaub beanspruchen möchte im Sinne dieses Gesetzes, auf alle Fälle das Kind

oder die Kinder zu ihren Lasten nehmen und so hat die Verwaltung nicht nur die Spesen der Gewährung des Wartestandes, sondern muß auch noch die Familienzulagen bezahlen. Um das geht es ja: Die Familienzulagen bekommt der, zu wessen Lasten die Kinder aufscheinen.

Somit, glaube ich, ist es sinnvoller, wenn wir das "zu Lasten lebend" streichen und nur eben diese zwei Jahre demjenigen weiblichen Personal und Witwer gewähren, die das beanspruchen, wenn sie Kinder in diesem Alter haben. Denn in diesem Zusammenhang ist es auch notwendig, daß man eben darauf hinweist, daß der Sinn und Geist dieses Artikels doch derjenige ist, daß die Mutter in den ersten Jahren beim Kind bleiben kann und wir werten dies positiv, weil wir sagen, daß es sicher eine gute Investition der öffentlichen Hand ist, wenn dem Kind das gegeben werden kann, was wir glauben, daß es notwendig ist, daß das Kind in den ersten Jahren eine ständige Bezugsperson hat. Daß das auch für die Zukunft einen Vorteil darstellt und daß sehr viele Schäden, die wir heute auch durch öffentliche Mittel bezahlen müssen, den Ursprung in dieser Fehlhaltung haben, wenn die Kinder in den ersten Jahren diese Bezugsperson nicht haben. Da widerspreche ich sicher den Ausführungen des Kollegen Tonelli, der ganz klar das Gegenteil in diesem Zusammenhang gesagt hat. Kollegin Gebert hat bereits bei der Behandlung des Artikels bei der letzten Sitzung darauf hingewiesen, daß wir, zumindest die wir eine andere gesellschaftspolitische Auffassung haben, die Werte anders setzen und reihen als er es getan hat. Bei den Ausführungen, die Kollege Tonelli gemacht hat, konnte ich mich

einfach einer Erinnerung nicht erwehren, die ich 1976 bei einer nationalen Frauentagung in Rom hatte, wo auch Kollegin Gebert-Deeg und Bertolini und ich glaube auch Kollegin Piccoli anwesend waren, und dort derselbe Tenor angeklungen war, wo man gesagt hat, daß die Arbeit der Frau im Haus als Hausfrau und Mutter nichts anderes ist als Ersatz der fehlenden staatlichen Infrastrukturen, die der Staat nicht gemacht hat und man forderte dringend diese Sozialinfrastrukturen, damit die Frau die Möglichkeit des Arbeitens hat. Mit der gleichen Begründung hat man die Teilzeitbeschäftigung damals ganz klar abgelehnt, weil man gesagt hat, das ist nur ein Freibrief für den Staat, einmal die Arbeitsplätze zu teilen und zum nächsten ein Alibi zu haben, nicht die Sozialinfrastrukturen zu bauen. Ich glaube nicht, daß das der Ersatz sein kann, denn wennschon sind die Sozialinfrastrukturen nur dann notwendig, wenn die Frau gezwungen ist, der Arbeit nachzugehen, weil sie eventuell Alleinverdiener ist oder weil es unbedingt notwendig ist, daß sie geht, nicht aber als Priorität und als Gebot hinzustellen. Also Sozialinfrastrukturen soweit als notwendig, soweit als möglich die Wahlfreiheit den Frauen zu lassen, ob sie dem Beruf nachgehen oder ob sie sich für die hausfrauliche Tätigkeit der Mutter entscheiden. Denn was hilft es, von Gleichstellung zu reden, und die Möglichkeiten vorzusehen, daß die Frau die Möglichkeit der außerhäuslichen Beschäftigung haben soll, aber gleichzeitig muß ihr auch die Möglichkeit gegeben werden, zu Hause zu bleiben, wenn sie

es will, wenn man schon von dieser Freiheit redet.

Deshalb möchte ich noch einmal unterstreichen, daß dieser Abänderungsantrag also in diese Richtung aufzufassen ist, daß wenn schon jemand zu Hause bleiben möchte, um das Kind selbst aufzuziehen, dann bin ich der Meinung, daß es notwendig ist, daß es für alle vorgesehen wird und nicht nur für diejenigen, welche die Kinder effektiv zu Lasten haben.

(Illustrissimo signor Presidente! Da un esame più approfondito di questo articolo è emerso che con tale norma la Giunta regionale ha voluto riconoscere in modo rafforzato il ruolo rivalutato della donna e della madre, prevedendo un prolungamento del periodo di aspettativa, e per questo motivo desidero esprimere una lode all'esecutivo di questa Regione. La commissione ha voluto emendare questo articolo, che più o meno si identifica con la rispettiva norma da noi prevista nella legge provinciale. Desidero subito illustrare il motivo che mi ha indotto a presentare quest'emendamento: all'atto dell'approvazione di tale norma in Consiglio provinciale di Bolzano non mi ero accorta del paradosso che tale articolo conteneva. Prevedendo questo periodo di aspettativa per un preciso orientamento politico-sociale, non è possibile concedere l'aspettativa soltanto a chi ha a carico il bambino, poichè questa donna non potrà mai prendere aspettati-

va, non potendo vivere senza reddito. Forse per motivi di risparmio si è voluto prevedere soltanto questa possibilità, ma devo anche indicare quest'altro aspetto. Con la legge della parità fra uomo e donna, la madre può prendere senz'altro a carico i propri figli, anche se il marito non presenta una invalidità del 100 %, come prevedeva la legge precedente. Ogni donna quindi che desidera usufruire di questo periodo di aspettativa, non avrà difficoltà a prendersi a carico il figlio od i figli, per cui l'amministrazione non soltanto dovrà sostenere le spese per la aspettativa, ma deve pure pagare gli assegni familiari. Questo è il punto centrale. Gli assegni familiari spettano al lavoratore o lavoratrice che ha a carico i figli.

Ha pertanto più senso sopprimere la dizione "a carico", concedendo questi due anni al personale femminile e vedovi, che hanno i figli in questa età indicata. A tal proposito è necessario tenere presente che lo spirito dell'articolo tende ad offrire alla giovane madre la possibilità di accudire ai propri figli nei primi anni di vita, essendo questa un buon investimento per l'amministrazione pubblica offrire al bambino tutto quello che

a nostro avviso è necessario e credo che la prima necessità sia la garanzia di poter avere sempre la stessa persona come riferimento. Credo che i vantaggi si faranno sentire anche in futuro e cioè nel senso che molti danni, subiti dai bambini nei primi anni di vita per mancanza di questa persona di riferimento, non dovranno essere pagati con mezzi finanziari pubblici, come accade attualmente. Contraddico a tal proposito con decisione le affermazioni del collega Tonelli, che in merito a questo argomento ha osato affermare esattamente il contrario. La collega Gebert ha fatto presente la scorsa seduta, in occasione della trattazione del rispondente articolo, che noi abbiamo un'altra concezione politico-sociale e che rispetto al collega Tonelli poniamo altre priorità ai valori. Udendo le sue esposizioni non ho potuto fare a meno di ricordare la conferenza nazionale della donna svoltasi nel 1976 a Roma, alla quale ho presenziato con le colleghe Gebert-Deeg e Bertolini e se non erro anche con la collega Piccoli, dove le affermazioni erano dello stesso tenore, poichè si è espresso ivi l'opinione che il lavoro domestico della donna, ma anche come madre, null'altro è che la mancanza delle infrastrutture che lo Stato non ha provveduto ad erigere e si chiedeva a gran voce

infrastrutture sociali tali da permettere alla donna sposata di lavorare. Con la stessa motivazione si è respinto l'argomento del part-time, in quanto questo poteva costituire per lo Stato una quietanza liberatoria per dividere i posti di lavoro ed avere così un alibi a non provvedere alle infrastrutture sociali. Non credo che simili infrastrutture possano sostituire questo ruolo della donna, ma potrebbero invece essere necessarie qualora essa è costretta a lavorare, essendo l'unico sostentamento della famiglia, oppure se deve lavorare per contribuire al mantenimento della medesima, ma tutto ciò non può essere considerata una priorità o un dovere. Si provveda pure alle infrastrutture sociali per quanto queste necessitano, ma si deve lasciare alla donna la libera scelta, se dedicarsi alla professione o innanzitutto all'attività casalinga e di madre. Che senso ha la parità, offrendo alla donna soltanto la possibilità del lavoro extradomestico, se non si prevede pure la possibilità di scelta, di rimanere a casa, se lo desidera, dove sta in questo caso la tanto propalata libertá?

Per questo motivo intendo nuovamente sottolineare che l'emendamento va interpretato in questo senso e cioè che la possibilità di rimanere a casa al fine di educare personalmente il proprio bambino va prevista per tutti coloro che lo desiderano, e non soltanto per coloro che hanno i figli a carico.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare la cons. Barbiero. Ne ha facoltà.

BARBIERO (P.C.I.): Intendo intervenire per dire innanzitutto che mi trovo d'accordo con quanto affermato, nella seduta precedente, dal cons. Tonelli, rispetto agli emendamenti che sono stati presentati dalla sinistra su questo articolo e per affermare che, a mio avviso, le considerazioni portate avanti nella seduta precedente dall'assessore Gebert Deeg e oggi dalla cons. Franzelin non mi trovano consenziente. Per quali motivi?

Innanzitutto perché sia nel ragionamento dell'assessore Gebert Deeg, sia nel ragionamento fatto oggi dalla cons. Franzelin, non viene preso in considerazione il problema che era stato esposto l'altra volta e che fu posto con il nostro emendamento, cioè noi abbiamo chiesto che la possibilità di poter usufruire di determinati benefici, di determinate prerogative sia uguale sia per la donna che per l'uomo, sia per la donna che è madre, sia per l'uomo che è padre.

Cioè ambedue i genitori possono, secondo una scelta che viene fatta all'interno della famiglia, poter usufruire, debbono poter usufruire di determinati diritti e questo, si è detto l'altra volta, anche in conformità con la legge di parità.

Su questi argomenti, su queste considerazioni le due esponenti della S.V.P. non sono intervenute e allora vorrei chiedere a loro: la legge di parità che cosa è stata per stata per le donne, che cosa è stata per il nostro paese innanzitutto?

E' stata semplicemente una legge uguale a tante altre, subìta, votata a livello del Parlamento nazionale e subìta qui in Provincia di Bolzano e proprio perché subìta non condivisa e quindi si fa in modo che qui non venga applicata, così come viene fatto anche per altre leggi?

Questa è la domanda che io rivolgo alle due consigliere della S.V.P., anche se questa mattina è presente in aula solamente la signora Franzelin. In merito a questo problema che cosa hanno da dire?

Seconda considerazione. Io credo che le altre argomentazioni, quelle relative al fatto che è indispensabile per il bambino, nei primi anni di vita, la presenza della madre, su questo le opinioni sono differenti.

Sono differenti le opinioni a livello pedagogico, a livello psicologico, ma sia ben chiaro, nessuno comunque si sognerebbe mai, nell'ambito della sinistra, di negare la funzione importantissima che la madre ha nel rapporto con il proprio figlio.

Ebbene, nessuno l'ha mai negato, come nessuno nega che la famiglia ha un'importanza altamente rilevante sul piano della formazione del bambino, nessuno nega questo, ma nello stesso tempo noi non possiamo però accettare che venga vista la madre come l'unica persona in grado di assistere il proprio figlio, nei primi anni di vita, perché anche porre le questioni in questo modo non è corretto, anzi è fare del manicheismo.

Quindi noi diciamo che se da una parte nessuno vuole negare la validità del rapporto madre-figlio dei primi anni di vita, dall'altra parte però non possiamo nemmeno accettare le soluzioni che ci portano ad

una concezione dei rapporti dentro e fuori la famiglia, che sono a nostro avviso rapporti arretrati.

Sono voluta intervenire per dire che da una parte chi è intervenuto contro questo emendamento non è intervenuto nel merito della questione giuridica, su questo non ho detto niente, io ho voluto anche sollecitare le due esponenti della S.V.P. che sono intervenute, a dare una risposta anche in merito a questo problema e poi per voler puntualizzare una concezione di carattere generale che ci vede su posizioni oggettivamente diverse.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola sull'emendamento soppressivo dell'art. 12?

Nessuno.

La parola al proponente per la replica.

TONELLI (D.P.): Mi pare che più che per l'emendamento soppressivo siano in discussione tutti e tre gli emendamenti, quello soppressivo in subordine e quello della cons. Franzelin, alla quale io vorrei rispondere rapidamente, perché credo che questa legge sia opportuno approvarla prima della fine di questa seduta, in questo senso.

La prima questione è questa: noi abbiamo chiesto la soppressione dell'art. 12, cons. Franzelin, non perché noi siamo convinti che i servizi sociali debbano sostituire il ruolo della famiglia e della madre nel rapporto con il figlio, sia ben chiaro,

l'abbiamo sempre sostenuto, ma perché abbiamo paura che comincino ad essere introdotte delle normative che, senza discussione, facciano esattamente il contrario, e cioè chiudano i servizi sociali per far tornare ad una situazione precedente. Primo.

Secondo. Perché abbiamo detto che il discorso intorno alla riduzione dell'orario di lavoro e quindi al problema rapporto ore di lavoro - ore di vita del lavoratore cittadino, è un problema estremamente complicato, che riguarda appunto l'introduzione del part time, che riguarda tutta una serie di forme nuove di lavoro e di concezione del lavoro che vengono avanti, che non possono essere liquidate o comunque iniziate a risolvere attraverso gli emendamenti di articoli estemporanei in leggi degli enti pubblici.

Abbiamo detto che è giusto affrontare questa problematica, ma che bisogna affrontarla con serietà e dare nei tempi dovuti delle risposte che siano coordinate e precise.

Terzo elemento. La cons. Franzelin dice che è giusto che i genitori stiano a casa ad educare i figli, e allora l'emendamento in subordine che abbiamo presentato è esattamente questo, cons. Franzelin. Quando noi diciamo che bisogna eliminare le parole "madri o vedovi con prole" è per reintrodurre il principio, introdotto dalla legge 903 a livello nazionale, quella della parità fra l'uomo e la donna nei rapporti di lavoro, il principio che se la normativa che la Regione introduce per i genitori è una normativa estensiva di quanto previsto dalla 1204 - perché è esattamente questo, tanto è vero che si riferisce alla 1204 - questa normativa deve tenere conto delle leggi nazionali, che hanno introdotto questi princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato e uno di questi princìpi è quello introdotto con la 903, quella

della parità, che dice: non si può fare distinzione tra uomo e donna nei rapporti di lavoro.

Tanto è vero che dice: "I periodi di assenza facoltativa dal lavoro, prevista dalla legge 1204, non si applicano soltanto alla madre, ma si applicano ai genitori".

Allora noi diciamo: se la Regione introduce degli elementi estensivi della 1204 e se la 903 introduce un nuovo principio giuridico nell'ordinemanto dello Stato e cioè la parità fra i sessi, questo principio giuridico deve essere recepito dalla Regione Trentino - Alto Adige e questo allargamento delle potestà di assenza facoltativa dal lavoro deve essere introdotto anche per l'uomo.

Quindi con quell'emendamento verrebbe fuori: "il personale ha facoltà di ..." e quando si dice "personale" si tratta dell'uomo e della donna.

Questo da un punto di vista politico, questo da un punto di vista della condizione sociale e questo anche, cons. Franzelin, da un punto di vista giuridico. La Regione non ha potestà primaria in queste questioni e tra l'altro, anche se fosse primaria, sarebbe in discussione se è possibile cambiare un principio giuridico dell'ordinamento dello Stato, perché è assimilabile ai princìpi costituzionali, ma comunque lasciamo perdere questa disquisizione, abbiamo solo una potestà secondaria o concorrente, e quindi mi sembra evidente che, anche da un punto di vista giuridico, siamo in qualche modo obbligati, questa è la tesi che sostenevo l'altra volta, a recepire la 903 e quindi a mettere sullo stesso piano l'uomo e la donna. Punto e basta.

PRESIDENTE: Signora, non le posso dare la parola, perché è consentita la

seconda volta, ma il relatore ha diritto di chiudere. Giustamente nella discussione siamo intervenuti anche sui due emendamenti parziali all'articolo, perché era logico che si discutesse così, però adesso è in discussione il primo emendamento che è soppressivo dell'art. 12, quindi un emendamento che cancella l'art. 12. Poi, qualora questo non venisse approvato, in subordine ci sono gli altri due emendamenti.

Quindi pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'art. 12.

Con 11 voti favorevoli, 18 voti contrari l'emendamento è respinto a maggioranza.

Adesso ci sono due emendamenti, uno a firma Tonelli, Boato, Panza, Micheli e un altro emendamento a firma Kaserer, Franzelin, Peterlini.

Li leggo tutti e due. Chiaramente va posto in discussione il primo, quello a firma Tonelli.

Il primo emendamento dice: al primo comma dell'art. 12, le parole "femminile o i vedovi con prole a carico" sono soppresse.

L'emendamento Franzelin, invece, per chiamarlo rapidamente, dice: al primo comma, dopo le parole "con prole" sono stralciate le parole "a carico".

E' in discussione il primo emendamento, a firma Tonelli, Boato, Panza e Micheli, che dice: le parole "femminile o i vedovi con prole a carico" sono soppresse.

Chi chiede la parola?

Cons. Franzelin.

FRANZELIN (S.V.P.): Herr Präsident! Ich habe mich vorher schon zu Wort gemeldet, Sie haben richtigerweise darauf hingewiesen, daß ich das Wort nicht bekommen kann, aber ich möchte zu diesem Änderungsantrag die Antwort darauf geben, die vorher angesprochen wurde. Dieser Änderungsantrag beinhaltet sicher die Zurückkehrung zum ursprünglichen Gesetzesartikel, den die Regionalregierung eingebracht hat, aber es ist mir auch bewußt, daß das Gleichstellungsgesetz die Möglichkeit wennschon für beide Elternteile vorsieht. Aber bleiben wir doch etwas realistisch. Wie sieht es in der Tat aus? Es wird sicher einige Männer geben, die auch die hausfraulichen Tätigkeiten ausführen und zur vollsten Zufriedenheit aller sowohl die Hausarbeit als auch die Kindererziehung machen. Ich möchte niemandem etwas streitig machen, aber in der Realität ist es so, daß das die ersten Schritte sind. Das ist vielleicht eine Erziehungssache, aber momentan ist es so, daß im Normalfalle es doch die Frau ist, die die Hausarbeit macht und wenn sie arbeiten geht, eben die Doppelbelastung trägt und daß sie nach der Arbeit, wenn sie ganztägig arbeitet, nach Hause kommt und dann auf sie die ganze Arbeit wartet. Ich hege meine Zweifel und gestatten Sie mir, zumindest heute noch, daß die Mehrzahl der Männer, wenn sie diesen Wartestand nehmen würden, die Arbeit so machen würden, daß die Frau dann abends ihre Zeit, die sie zu Hause ist, nicht als freie Zeit ansehen kann. Ich bin schon eher der Meinung, daß sie all das aufarbeiten muß, was unter-

tags geblieben ist. Das nur als Einführung!

Aber ich möchte darauf hinweisen, daß wir hier ein Ordnungsgesetz verabschieden und den Gemeinden die Möglichkeit bieten, dies für ihre Verwaltung vorzusehen. Es ist eine Kann-Bestimmung. Ich bin überzeugt, wenn wir es für alle vorsehen, die Gemeinden es überhaupt nicht annehmen werden, weil sie dann die Angst haben, daß plötzlich sehr viele zu Hause bleiben werden und sie somit mit ihrem Budget nicht zu Rande kommen, weil sie ersatzweise andere Leute einstellen müssen usw. Ich bin mir aber auch bewußt, daß, wenn diese Möglichkeit vorgesehen wird, die eine oder andere Gemeinde auch zur Überzeugung gelangen könnte, wenn immer möglich eher Männer anzustellen als Frauen, wobei Gott sei Dank es in der öffentlichen Verwaltung, wenn jemand aufgrund eines Wettbewerbes aufgenommen wird, es diese Wahlfreiheit für die Verwaltung nicht gibt.

Deshalb bin ich der Meinung und da stimme ich mit den Aussagen der Kollegin Gebert überein, die gesagt hat: Dieser Artikel ist ein Schritt in jene Richtung, in die wir gehen wollen, daß die Arbeit der Frau mehr gewertet wird. Deshalb werden wir diesem Änderungsantrag nicht die Zustimmung geben und verweisen auf den nächsten Abänderungsantrag, daß zumindest die Frauen, die Kinder haben, und die Witwer von diesem Angebot Gebrauch machen können und ich wünsche mir, daß diese Kann-Bestimmung bei den Gemeindeverwaltungen dann auch im Konkreten den Niederschlag findet. Lieber etwas weniger und das druchführen als alles auf einmal und wir haben dann nichts!

(Signor Presidente! Avevo chiesto la parola ancora prima, ma Lei mi ha fatto giustamente presente che ciò non era possibile, ma ora desidero cogliere l'occasione di questo emendamento per rispondere a quanto sollevato pocanzi.

Con quest'emendamento si ritorna al testo originario dell'articolo presentato dalla Giunta regionale, ma sono consapevole che la legge prevede semmai la parità per entrambi i genitori. Rimaniamo comunque nel reale. Quale è di fatto la situazione? Vi saranno certamente alcuni uomini che si dedicano anche alle attività casalinghe, soddisfando pienamente le esigenze della casa ed educative nei confronti dei figli. Non intendo togliere qualche cosa a nessuno, ma in realtà trattasi dei primi passi. E' forse un fatto educativo, ma al momento in linea di massima è pur sempre la donna a provvedere alle faccende di casa, assumendosi il doppio lavoro, qualora svolgesse anche altra attività lavorativa a giornata piena. Dubito, mi si permetta di dirlo, che comunque la donna sarebbe chiamata a sbrigare le faccende di casa la sera dopo il lavoro, anche nel caso di aspettativa del marito, le ore serali non sarebbero, ripeto, ore per il riposo. Sono convinta che alla sera deve provvedere ai lavori non ultimati nel corso della giornata. Tanto come inizio!

Desidero fare presente che stiamo approvando una legge per

l'ordinamento per offrire ai Comuni la possibilità di prevedere tutto questo per la propria amministrazione. E' una norma facoltativa. Sono persuasa che generalizzando simile norma, i Comuni si opporrebbero,per timore che troppi dipendenti ne facciano uso, mettendo in crisi i servizi e deve quindi provvedere ad assumere altre persone come sostituti ecc. Sono consapevole che, prevedendo questa possibilità, l'uno o l'altro Comune potrebbe convincersi di assumere sempre più personale maschile di femminile, sebbene, per fortuna, questa libertà di scelta non è data nell'amministrazione pubblica, dato che il personale viene assunto per concorso.

Condivido le affermazioni della collega Gebert, che questo articolo è il primo passo verso l'orientamento da noi desiderato, che è quello di rivalutare il lavoro della donna. Per questo motivo non daremo il nostro consenso all'emendamento, indicando la prossima proposta di modifica, che permetterà alle donne con prole ed ai vedovi di fare uso di questa offerta e mi auguro che questa norma facoltativa trovi rispondenza concreta presso le amministrazioni comunali. E' meglio poco, con possibilità di attuazione, che tutto in una volta senza nulla stringere.)

PRESIDENTE: La parola alla cons. Barbiero.

BARBIERO (P.C.I.): Io vorrei chiedere, l'avevo chiesto anche prima alla cons. Franzelin, come lei ha valutato la legge nazionale di parità fra uomo e donna. A me è sembrato che ancora una volta una legge di grande portata innovativa sul piano nazionale, fosse qui, a livello locale, dalle forze di maggioranza, dagli esponenti di maggioranza, fosse vissuta come un "qualche cosa che è stato votato in Parlamento e quindi accettiamolo anche qui, ma appena possiamo vediamo di fare in modo che quanto in essa contenuto non venga applicato".

Non è semplicemente un'opinione la mia, ho avuto più volte la verifica che questo di fatto è stato non solo pensato, ma poi anche realizzato.

Allora io mi chiedo per qual motivo noi vogliamo fare un grosso passo indietro, cons. Franzelin, rispetto alle leggi nazionali, per quale motivo qui si vuole fare un passo indietro, portando semplicemente delle argomentazioni che sono ben vere, perché è vero che all'interno della famiglia esiste ancora una divisione dei ruoli, tale per cui l'uomo fa determinate cose e la donna ne fa altre, questo è vero, cons. Franzelin, però è vero anche che esiste tutto un movimento, una pressione, una riflessione sulla necessità di cambiare questi ruoli, sulla necessità che anche l'uomo si prenda cura dei propri figli e si prenda cura in maniera diversa dei propri figli rispetto al passato e quindi abbia all'interno della famiglia e all'interno della società un ruolo diverso da quello avuto.

Ecco la portata innovativa di quelle leggi nazionali, che non sono nate così per caso, ma che sono nate perché all'interno della

coscienza comune, delle donne in particolare e progressivamente anche dell'intera collettività, è nata una consapevolezza maggiore rispetto al fatto che bisognava cambiare, tentare un cambiamento, una nuova definizione dell'aspetto interno della famiglia e quindi dei ruoli all'interno della famiglia stessa, che poi sono ruoli che, cambiati all'interno della famiglia, sono diversi all'interno della società.

Queste sono delle conquiste importanti, delle donne in particolare, ma di tutto il movimento progressista nel nostro paese. E di fatto poi questi movimenti, questa lunga e difficile presa di coscienza è approdata anche a livello legislativo con le leggi che noi conosciamo.

Per quale motivo ora si vuole invece negare le conquiste che sono state acquisite? Per quale motivo si vuole tornare indietro? Semplicemente perché si nota che c'è ancora molta difficoltà per gli uomini in generale di rapportarsi in modo diverso al proprio ruolo.

Noi riteniamo che queste argomentazioni non siano valide, perché noi non possiamo negare un'importante innovazione di principio, dicendo che poi ci sono delle difficoltà reali, delle difficoltà oggettive, che contrastano questa affermazione di principio.

Se è vero che esiste una situazione difficile, è vero anche però che noi dobbiamo favorire il cambiamento, da un lato, ed è vero anche dall'altra che noi dobbiamo dare la possibilità a quel genitore uomo, che desidera usufruire di quanto è suo diritto, di poterlo fare.

Perché, cons. Franzelin, se noi andiamo ad approvare la legge, così nella formulazione non emendata dalle sinistre, può benissimo succedere che un genitore, un padre che si trova nella condizione di avere un figlio e che vorrebbe poter usufruire

dell'aspettativa facoltativa perché ha un figlio in tenera età, potrebbe succedere che questo padre faccia ricorso, faccia ricorso perché si veda negato iun diritto che le leggi nazionali gli garantiscono.

PRESIDENTE: La parola all'assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Allora io sarò estremamente rapido. Sull'argomento che è stato sollevato questa mattina, già nella passata seduta del Consiglio regionale c'è stato un confronto molto serrato però schietto, onesto, fra il cons. Tonelli e il sottoscritto.

Se la cons. Barbiero intende approfondire le tematiche circa il ruolo della donna e dell'uomo all'interno della famiglia, del lavoro, ecc., direi che si predisponga una tavola rotonda, dove le posizioni si confrontano, i problemi vengono chiariti, ecc.

Invece, molto rapidamente, proprio per richiamarmi alla correttezza del confronto, credo che quando si parla della 903, la 903 bisogna conoscerla, bisogna averla letta, cons. Barbiero, bisogna averla letta!

E allora in due minuti le leggo la legge 903, perché il problema è questo: è chiaro che la Regione, avendo competenza secondaria per quanto riguarda l'ordinamento dei comuni, e pertanto anche il personale, non può disattendere non solo la Costituzione, non solo il principio dell'ordinamento giuridico, non solo le norme delle riforme sociali ed economiche, ma deve attenersi altresì ai princìpi delle leggi dello Stato.

Quindi la legge 903 deve essere rispettata dalla REgione, questo mi pare che l'abbia già detto l'altra volta, quindi è

estremamente chiara.

Ho solo osservato al cons. Tonelli che la 903 non prevede quanto lui invece vorrebbe far rientrare nella 903! E allora, siccome questo discorso l'ha fatto anche lei, e siccome sono d'accordo con il cons. Tonelli che la legge è in sofferenza da parecchio tempo e quindi bisogna anche trovare i tempi per approvarla, le leggo rapidissimamente la 903.

Primo punto: è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro". Accesso al lavoro, facciamo discriminazioni noi? No.

"E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda la attribuzione delle qualifiche, delle mansioni, la progressione della carriera". Facciamo forse qualche discriminazione noi? No.

"La lavoratrice ha diritto, a parità di mansione, alla stessa retribuzione del lavoratore". Forche che noi facciamo qualche discriminazione? No.

"Gli assegni familiari, l'aggiunta di famiglia, le maggiorazioni di pensione per familiari a carico possono essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni, con gli stessi limiti previsti per lavoratore o pensionato", art. 9. Anche qui non usciamo dalla 903!

Ultimo punto quinto: "Le prestazioni sono estese alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato, del pensionato, al marito assicurato, prensionato, ecc. all'entrata in vigore della presente legge".

E potrei continuare. Quindi io capisco che si può discutere

sulla tesi del cons. Tonelli, che è questa: se ad un certo momento nonsi possa in qualche modo dilatare questa legge 903, per cui anche determinati istituti che in aggiunta venissero previsti, entro la filosofia della 903 potessero ricadere; ma questa è una "vexata quaestio", sulla quale abbiamo avuto pareri diversi.

Questo per riportare il dibattito nell'alveo, a mio parere, corretto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Panza.

PANZA (P.C.I.): Per dire semplicemente alcune cose, che potrebbero contribuire a risolvere forse la questione.

Il cons. a Beccara ha citato gli articoli della legge 903, dicendo che in pratica le garanzie di parità tra uomo e donna sono garanzie in altri campi, non nel campo della possibilità di rimanere a casa per accudire ai figli.

Io però ritengo che non ci sarebbe alcuna lesione di legislazione nazionale, qualora la Regione legiferasse in modo da dire che il diritto di accudire ai figli non è prerogativa riservata alla sola donna; non forzeremmo più di tanto la legge nazionale e potrebbe trattarsi di un principio che viene introdotto nella legge regionale che consente ulteriormente di andare avanti nella direzione che, se non vado errato, tutti riteniamo giusta.

Vi pongo un problema: l'emendamento che discutiamo oggi, che propone di abolire le dizioni "femminile o vedovi con prole a carico", mi sembra che risolverebbe la questione. In che senso? Nel senso che sarà il nucleo familiare che valuta se è la moglie o se è il marito che

deve accudire ai figli; con la dizione attuale della legge, quando parliamo di personale femminile o vedovi, praticamente poniamo la condizione che la donna sia morta, perché l'uomo possa accudire ai figli. Ma riflettiamoci un tantino; possono essere mille e diverse le cause per cui la moglie è impossibilitata a fare questo, a meno che non si punti veramente all'uxoricidio, io devo rilevare che la moglie può essere ammalata, può essere impossibilitata per cento ragioni diverse, possono anche essere ragioni di convenienza; semmai una norma io riterrei di introdurre ed è che da due impieghi diversi non ottengano il permesso tutti e due, o sia l'uno o sia l'altro, ma una normativa che consenta o all'uno o all'altro di usufruire di questo c'è, così come mi pare sia abbastanza chiaro che non c'è bisogno di altri limiti, perché è chiaro che il problema si realizza nell'ambito dei cinque primi anni di vita del bambino.

Anche il problema del carico è un problema relativo, cioè non è tanto il problema che il figlio debba essere a carico dell'uno o dell'altro, ma è un bambino che ha cinque anni, che ha bisogno di essere seguito, che uno dei genitori deve essere messo nella possibilità di seguirlo.

Credo che la Regione potrebbe senz'altro sbloccare la cosa, accettando questo emendamento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): In realtà mi ha preceduto il cons. Panza dicendo cose che volevo dire.

Mi pare che l'articolo sia formulato male e quindi ci

sarebbe bisogno di un ripensamento. C'è questo pericolo dei due congedi contemporanei, qui non è prevista l'eclusione nel caso in cui uno dei due chieda congedo e allora l'altro dovrebbe essere escluso.

La seconda cosa che volevo dire è che i casi che si possono presentare sono talmente tanti e così difficili da lasciare lo spazio alla famiglia di scegliere chi dei due è in quel momento più necessario per l'allevamento e l'educazione dei figli.

Non si può dire che in tutti i casi e sempre è la donna, tranne che sia morta, ma anche in altri casi; ci può essere il caso in cui una donna sia impedita per molti motivi ad accudire ai figli e in quel caso deve subentrare l'uomo, anche se riteniamo che possa subentrare anche per sua scelta.

Non è vero poi quanto diceva l'assessore che la legge qui viene interpretata esattamente, perché c'è una difficoltà di accesso evidentemente della donna e dei vedovi in questo caso, in quanto i comuni si guarderanno bene dall'assumere donne che hanno la possibilità di... Non è nella norma, ma sarà nella prassi che tenderanno più a prendere personale maschile. C'è già questa tendenza, noi andiamo a rafforzare questa tendenza che è già in atto anche nelle aziende private.

Inoltre, la donna ha, essendo la sola che può chiedere questo congedo, una diminuzione della sua carriera, viene impedita nella sua carriera perché si dice che il periodo trascorso in aspettativa non è utile sia ai fini della progressione giuridica ed economica di carriera, sia di indennità di buona uscita e di previdenza.

Evidentemente costringendo la donna soltanto a scegliere nel caso che ci sia bisogno di questa presenza di uno dei due genitori in

casa, noi carichiamo solo sulla donna questa necessità di non fare carriera, di avere un periodo in cui la sua carriera non va avanti, né dal punto di vista giuridico, né dal punto di vista economico, e quindi lì andiamo ad intaccare uno dei princìpi della legge nazionale, e quindi il problema giuridico.

Che poi come diceva la signora Franzelin, la maggioranza degli uomini si comporti in un certo modo siamo d'accordo; sappiamo che non avete nessun rispetto per le minoranze, ma c'è anche una minoranza che può avere diritto e quindi si apre la possibilità a questo diritto.

La signora Franzelin evidentemente tiene conto di una situazione che è locale e rispecchia in modo preciso un ritardo culturale di questa situazione nel Trentino - Alto Adige e credo, in modo particolare, ancor più accentuata nell'Alto Adige.

Ma rispecchiarla non vuol dire che si debba rispettarla fino al punto da impedire anche che si evolva. E mi sembra, da questo punto di vista, estremamente sbagliata la sua posizione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Costalbano.

COSTALBANO (NS-NL): Alcune cose sono state trattate dal consigliere che mi ha preceduto.

Vorrei però dire che lo spirito della legge 1204 è quello di assegnare la possibilità reale all'interno della coppia di decidere circa il ruolo all'interno della famiglia e dare questa possibilità attraverso questi permessi.

Ora, se il principio della legge è questo, una sua estensione deve tener conto dello stesso principio. A me non importa

sapere se questo deve essere inteso obbligatoriamente, ma credo che per analogia l'estensione del principio deve tener conto dello spirito fondamentale del principio della legge. Ed è una prima osservazione.

Una seconda. Quando lei dice, assessore, che non c'è danno sulla donna per questa formulazione contenuta nel disegno di legge, è una cosa non corretta. Perché? Accennava prima alla questione della progressione di carriera che solamente la donna viene a scontare in questo caso e quindi si introduce una discriminazione nei confronti della donna. In questo senso intacca in modo preciso e comporta una violazione della legge 903. Ed è il secondo elemento.

Ma io direi che sostanzialmente i danni sono ancora più gravi se misurati in estensione, cioè anche all'interno della coppia. Perché? Perché se, ad esempio, la moglie ha un reddito più alto del marito, oppure ha un orario di lavoro che facilita l'insieme del lavoro della famiglia, oppure ha uno stipendio superiore, è chiaro che la donna in questo caso viene sacrificata per prima, ma viene sacrificata inoltre la famiglia! Se questo rientri o no in una violazione del principio della legge 903, a me può anche non interessare, però è certo che di fatto la donna e la coppia scontano una situazione di discriminazione e di svantaggio.

Questo comporta la formulazione che è stata qui definita e per questo io credo che sia giusto, a mio avviso approvare l'emendamento che è stato proposto.

PRESIDENTE: Altri? Prego, cons. Franzelin.

FRANZELIN (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Ganz kurz! Ich möchte zuerst einmal auf einen Widerspruch hinweisen, den die Kollegin Barbiero zuerst aufgegriffen hat, und zwar daß sie zuerst überhaupt den ganzen Artikel nicht zur Abstimmung bringen lassen wollte bzw. sie hat für die Streichung des Artikels gestimmt, das heißt, man wollte für niemand diese Möglichkeit vorsehen. Wir sind der Meinung, es zumindest für einen Teil vorzusehen. Dies zum ersten!

Zum zweiten habe ich schon gesagt, daß es sinnvoll ist, daß man so langsam dazu kommt, daß alle öffentlichen Verwaltungen annähernd dieselben Bestimmungen haben. Es hat doch keinen Sinn, in der Provinz Bozen diese Regelung zu haben, in derselben Provinz aber in der Gemeindeverwaltung wieder eine andere Regelung. Wennschon, versuchen wir es dann generell für alle auszuweiten. Zur Zeit haben wir ein Landesgesetz in der Provinz Bozen in Kraft, das eben diese Formulierung hat. Somit ist es richtig, daß wir dies auch auf die Gemeindeverwaltungen ausdehnen. Ob Sie es in der Provinz Trient auch in dieser Form haben, entzieht sich meiner Kenntnis.

Zum zweiten aber möchte ich darauf verweisen, daß dieselbe Diskussion, die man hier jetzt für diesen Artikel anbringt, genauso abzuführen gewesen wäre, wenn die Frauen mit 15 Jahren in Pension gehen können und die Männer mit 20. Warum hat man das nicht als Diskriminierung angesehen, denn das was hier gemacht wird, ist

nichts anderes als das Einsehen, daß eine Frau eher früher in Pension gehen kann, weil sie auch die Aufgaben als Frau und Mutter zu erfüllen hat, daß man diese sinnvoller einsetzt, und zwar zu jenem Zeitpunkt, wo man glaubt, daß die Kinder es am notwendigsten brauchen und dies ist wahrscheinlich nicht zu jenem Zeitpunkt, wenn eine Frau schon 15 Jahre gearbeitet hat.

Deshalb, glaube ich, müßte man wennschon auch jenen Artikel verteufeln und anprangern, daß er nicht im Sinne des Gleichstellungsgesetzes des Staates ist, ansonsten ist man nicht kohärent.

Wenn zuerst der Antrag gemacht wurde, diesen generellen Artikel zu streichen, hat man wahrscheinlich die Aussage des Kollegen Tonelli vergessen, der die Angst zum Ausdruck gebracht hat, daß wenn dieser Artikel durchgeht, die Sozialinfrastrukturen unter Umständen schließen müßten. Ja, wenn der Artikel noch weiter ausgedehnt würde, müßten diese auf alle Fälle schließen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, was Sie vorher gesagt haben.

(Illustrissimo signor Presidente! Brevemente! innanzitutto devo indicare una **contraddizione** della collega Barbiero, che tendeva a non far porre in votazione l'intero articolo, vale a dire che ha votato per la soppressione, per cui questa possibilità non doveva per lei persistere in maniera assoluta, noi invece siamo dell'opinione di prevederla almeno per una parte. Tanto volevo dire in merito a questo primo punto.

In secondo luogo ribadisco quanto già detto che ha senso dotare poco a poco tutte le amministrazioni pubbliche di simili norme. Non ha senso prevedere questa regolamentazione nell'amministrazione provinciale e proporne poi un'altra per i Comuni. Semmai dobbiamo cercare di ampliarla in maniera generale. Attualmente disponiamo di una legge provinciale della Provincia di Bolzano, che corrisponde a questa formulazione, per cui ritengo giusto estendere tali norme anche alle amministrazioni comunali. Non mi è dato di sapere se questa forma esiste pure in Provincia di Trento.

Desidero inoltre fare presente che la stessa discussione, creatasi intorno a questo articolo, la si sarebbe dovuta sostenere pure in merito all'argomento concernente la pensione, che per le donne è stata fissata dopo 15 anni di servizio e per il personale maschile dopo 20. Per qual motivo non si è voluto in quella occa-

sione vedere una discriminazione, dato che in questo momento si desidera soltanto dare atto che è giusto anticipare il pensionamento a favore di una donna, dovendo questa provvedere anche ai compiti di coniuge e di madre. Ha pertanto più senso permettere a una donna di dedicarsi esclusivamente ai figli ed alla famiglia nel momento, in cui questa ne ha più bisogno e probabilmente dopo 15 anni di servizio la famiglia potrebbe non avere queste esigenze.

Ritengo pertanto che semmai si dovrebbe opporsi anche a quegli articoli, non ritenuti in armonia con la legge dello Stato concernente la parità tra uomo e donna, altrimenti si mancherebbe di coerenza.

Con la proposta di sopprimere questo articolo in linea generale, si è voluto forse dimenticare l'affermazione del collega Tonelli, che ha espresso il timore di dover chiudere forse anche tutte le strutture a carattere sociale, qualora approvassimo questo articolo. Io dico quindi che estendendo questa norma di legge ancora di più, predetta chiusura dovrebbe essere attuata senz'altro, se ho ben compreso le affermazioni da Lei fatte pocanzi.)

(Assume la Presidenza il Presidente Achmüller)

PRESIDENTE: Cons. Tonelli.

TONELLI (D.P.): Non ha capito, cons. Franzelin, comunque non voglio rispondere su questa questione perché ormai ne abbiamo parlato sia giovedì scorso che nell'intervento precedente, ma rispondo soltanto sulla parte giuridica della questione, ancora una volta.

La legge 903, assessore, va letta tutta, io so bene che va letta tutta, ma non si può soltanto venire qui e leggere alcuni princípi della 903 e non leggerne altri. Allora io ne leggo un altro che dice: "E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda la attribuzione delle qualifiche e delle mansioni e della progressione nella carriera". Ora, quando la donna o il vedovo con prole a carico piglia i due anni di aspettativa prevista da questo articolo, si blocca la sua professione di carriera; quindi questo elemento è discriminante nei confronti di chi non può prendere i due anni di aspettativa e lo dice il vostro articolo!

Il vostro articolo dice: "Il periodo trascorso nell'aspettativa predetta non è utile ai fini sia della progressione giuridica ed economica di carriera, sia dell'indennità di buona uscita". E questa è una palese discriminazione che viene introdotta in un principio giuridico delo Stato che è previsto al primo comma dell'art. 3 della legge 903.

Art. 7: "il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall'art. 7, secondo comma, e dall'art. 15 della 1204, sono riconosciuti anche al padre

lavoratore".

Ora voi nell'articolo che proponete dite: "in aggiunta ai periodi previsti dalla legge 1204", e cioé dite esplicitamente che questi due anni sono estensivi dei periodi previsti dalla legge 1204. Tutto quanto è sotto la legge 1204, per quanto riguardava la tutela della madre lavoratrice, viene esteso al padre dalla legge 903, princípi giuridici nell'ordinamento dello Stato.

Quindi io non torno né sugli asili chiusi o aperti, né sulla famiglia, perché mi pare che su queste cose giochiamo a non capirci, cons. Franzelin, quindi è inutile, da questo punto di vista, continuare a insistere, ma da un punto di vista giuridico questa legge, che voi introducete per i comuni della regione Trentino-Alto Adige, non abbiamo la potestà di poterla introdurre e non possiamo applicare il ragionamento: siccome c'è in Provincia adesso la facciamo per i comuni! A parte che la Provincia di Trento l'ha introdotta otto giorni fa e quindi diventa ridicolo, è come il cane che si mangia la coda, ma semmai dobbiamo dire che il problema è quello delr ispetto delle leggi, anche dello statuto di autonomia, da questo punto di vista - la nostra autonomia non può essere tale per cui stravolgiamo anche i princípi costituzionali - ma possiamo pur dire, cons. Franzelin, che se abbiamo introdotto nell'ordinamento della Provincia di Bolzano, della Provincia di Trento e adesso dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige una nota che non è in linea con i princípi giuridci dell'ordinamento dello Stato, non dobbiamo cambiare l'ordinamento dello Stato, ma dobbiamo cambiare l'ordinamento della provincia di Bolzano, della provincia di Trento e dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige.

PRESIDENTE: Emendamento in subordine: le parole "femminile o i vedovi con prole a carico" sono soppresse.

Meldet sich noch jemand zu Wort? Wenn nicht, stimmen wir über den Änderungsantrag ab.

Qualcuno desidera intervenire? Nessuno, pongo in votazione l'emendamento.

Der Antrag ist mit 19 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt worden.

L'emendamento è respinto con 19 voti contrari e 2 astensioni.

Emendamento a firma Franzelin, Kaserer, Peterlini: al primo comma dell'art. 12 dopo le parole "con prole" sono stralciate le parole "a carico".

Wenn sich niemand mehr zu Wort meldet, stimmen wir ab.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo in votazione.

Der Änderungsantrag ist mit 2 Enthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 2 astensioni.

Wer meldet sich zu Wort zum Art. 12? Bitte.

Chi chiede la parola in merito all'art? 12? Cons. Binelli, prego.

BINELLI (PPTT-UE): Mi scusi, signor Presidente, perché io non ho ben capito la collocazione di questo emendamento testé votato. Chiedo se è in votazione l'articolo della commissione o l'articolo originario? Se è in votazione l'articolo della commissione vi è già il riferimento della prole a carico!

(Interruzione)

BINELLI (PPTT-UE): Ho capito, ho capito. Mi è stato già chiarito, grazie.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Marziani)

PRESIDENTE: E' in votazione l'art. 12: è approvato a maggioranza con 11 voti contrari e 1 astensione.

Art. 13

L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è abrogato.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 14

All'articolo 27 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è aggiunto il seguente nuovo comma:

"I regolamento organici disciplinano l'istituto dell'equo indennizzo secondo la normativa in materia vigente per il personale dipendente dalle Province di Trento e rispettivamente di Bolzano".

E' in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 15

Il primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 è sostituito dal seguente:

"I regolamenti comunali stabiliscono l'orario di lavoro del personale dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio e sulla base degli accordi stipulati, a livello provinciale, dalle organizzazioni rappresentative dei Comuni delle province di Trento e di Bolzano con le organizzazioni sindacali provinciali del personale dei Comuni.

L'orario settimanale di lavoro non può comunque essere inferiore a quello del personale della rispettiva Provincia, con riferimento ove occorra, all'orario minimo che risulti stabilito, per la generalità dei dipendenti, a conclusione di graduali riduzioni previste da specifica disposizione di legge".

E' in votazione: è approvato all'unanimità.

Ricominciamo con gli emendamenti. Ci sono due emendamenti istitutivi di nuovi art. 15 bis.

C'è un primo emendamento, a firma Tonelli, Panza, Boato, Micheli, che dice: dopo l'articolo 15 è inserito il nuovo articolo 15 bis:

L'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:

"A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i regolamenti comunali di cui all'art. 1 della presente legge, dovranno tra l'altro disciplinare, secondo gli accordi sindacali

provinciali, le seguenti materie concernenti i dipendenti ed i segretari comunali:

- il trattamento economico iniziale e la sua progressione, tenendo conto che lo stipendio iniziale del segretario comunale deve essere più elevato di qualsiasi altri stipendio iniziale del personale dipendente dal Comune;
- l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
- il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi e le aspettative, nonché i trattamenti di missione;
- l'attuazione delle garanzie e delle libertà sindacali nei limiti fissati dalle leggi dello Stato;
- i criteri per l'attuazione della modalità del personale;
- gli aspetti organizzativi e attuativi della formazione e dell'aggiornamento professionale:
- l'igiene e la sicurezza del lavoro al fine della salvaguardia della salute nell'ambiente di lavoro.

Nelle materie disciplinate sulla base di accordi sindacali valgono i princípi dell'efficienza amministrativa e della perequazione dei trattamenti economici e della omogeneità delle posizioni giuridiche di tutti i dipendenti degli enti locali operanti in regione".

Gli estensori chiedono di illustrare? La parola al cons. Tonelli.

TONELLI (D.P.): Noi reintroduciamo l'art. 15, che era poi stato presentato dalla Giunta, riteniamo sia importante che venga prevista

questa norma all'interno della legge.

PRESIDENTE: Altri? Nessuno. E' in votazione l'emendamento istitutivo dell'art. 15 bis, che ho letto or ora: è approvato con 1 astensione.

Chiedo alla Giunta se sta in piedi l'art. 15 bis? Va bene. E' stato presentato un altro articolo 15 bis, a firma della Giunta, che logicamente prenderà un'altra numerazione e che dice:

Dopo l'art. 15 è inserito il seguente art. 15 bis:

Dopo l'art. 28 della L.R. 11.12.1975, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:

"Gli accordi sindacali di cui al precedente articolo 28, sono stipulati fra le organizzazioni rappresentative dei Comuni delle province di Trento e Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, su scala provinciale, dei segretari comunali e dei dipendenti dei Comuni".

Qualcuno chiede di illustrare l'emendamento? No.

E' in votazione questo secondo articolo aggiuntivo dopo il 15: è approvato all'unanimità.

L'art. 16 è soppresso.

Altri due emendamenti.

Leggo l'emendamento, a firma Tonelli, Boato, Panza, Micheli, che istituisce un art. 16 bis:

Dopo l'articolo 16 è inserito il nuovo articolo 16 bis:

"L'articolo 32 della L.R. 11.12.1975 n. 11 è sostituito dal seguente:

"Il Segretario comunale è il funzionario più elevato del

Comune. Assiste il Sindaco nell'attività amministrativa, presenzia alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale, ne redige i verbali ed esprime la propria opinione sulla legittimità degli atti che vengono adottati. Cura la formale stesura delle deliberazioni conseguenti, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi che debbono pronunciarsi su di esse. Autentica e rilascia copia degli atti, cura l'aspetto giuridico degli affari di competenza del Comune e ne riferisce al Sindaco, dirige gli uffici comunali e risponde del loro andamento.

Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti e, se dal Sindaco richiesto, roga i contratti e gli atti stipulati nell'interesse del Comune.

Le funzioni e i compiti e gli obblighi di cui al precedente comma sono attribuiti ai segretari di consorzi intercomunali, dei comprensori, delle comunità di valle o montane, in quanto attribuibili".

E' aperta la discussione su questo nuovo emendamento. La parola al cons. Tonelli.

TONELLI (D.P.): E' esattamente l'articolo che abbiamo nella legge attuale con in più le parole "assiste il sindaco nell'attività amministrativa". Ci sembrava giusto che, ridefinendo il ruolo di segretario comunale, ci fosse questa ulteriore specificazione della sua assistenza giuridica agli atti amministrativi, che il sindaco fa nel comune. Comunque, non è una cosa importantissima.

PRESIDENTE: Assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): L'emendamento differisce, rispetto al testo attuale, soltanto per quella parte di "assiste il sindaco nell'attività amministrativa". Io ho già avuto modo di esprimere la mia opinione ai presentatori di questo emendamento, ritengo che la dizione così generica "assiste il sindaco nell'attività amministrativa", non possa essere accettata, anche perché bisognerebbe capire qual è l'attività amministrativa, laddove è obbligatoria l'assistenza del segretario comunale. D'altronde noi sappiamo benissimo che è il sindaco il capo dell'amministrazione e che quindi assume delle precise responsabilità di carattere politico ed è giusto, dal momento che è il sindaco che risponde, assuma, senza l'obbligatoria in tutta l'attività amministrativa del segretario, assuma le proprie responsabilità. Pertanto la Giunta è contraria a questo emendamento.

(Assume la Presidenza il Presidente Achmüller)

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort zu diesem Änderungsantrag?
Chi chiede ancora la parola in merito a questo emendamento?
Abg. Mitolo.
Consigliere Mitolo.

MITOLO (MSI-DN): Semplicemente per dire che giudico pleonastico l'emendamento. E' fuori dubbio che il segretario comunale deve esercitare la funzione di segretario appunto e di consulente e di primo refente sull'attività amministrativa del comune e non c'è dubbio che il Sindaco non può che servirsi proprio del segretario comunale per questa attività, a meno che non si voglia intendere, ma lo escludo, data la

parte da cui proviene, che debba essere aiutato nella attività amministrativa personale del sindaco!

Le funzioni di segretario comunale, come primo funzionario e come responsabile del comune e della attività amministrativa del comune, sono proprio quelle di essere il primo consulente, il primo punto d'appoggio per qualsiasi sindaco in materia amministrativa, in materia giuridica, in materia assistenziale, in tutta quella gamma di attività che comportano la funzione stessa del segretario nel comune.

PRESIDENTE: Wir stimmen über den Art. 16 bis ab.

Votiamo l'art. 16 bis.

Der Artikel 16 bis ist mehrheitlich abgelehnt worden.

L'articolo 16 bis è stato respinto a maggioranza.

Emendamento aggiuntivo art. 16 bis: dopo l'art. 16 è inserito il seguente articolo 16 bis:

"I regolamenti organici dei comuni nel disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi devono osservare i principi contenuti nel titolo V del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni".

A firma a Beccara, Müller, Paolazzi.

Wer meldet sich hierzu zu Wort?

Chi chiede la parola in merito?

Assessor a Beccara.

Assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Una chiarificazione tenica

rapidissima, noi sappiamo che buona parte dei regolamenti dei comuni contengono delle precise norme in materia, desunte appunto dal titolo V del T.U. sopra citato. Con la presente disposizione tutti i comuni saranno tenuti a introdurre tali disposizioni.

PRESIDENTE: Wenn sich niemand mehr zu Wort meldet, stimmen wir über den vorgeschalgenen Art. 16 bis ab.

Se nessuno chiede la parola, votiamo l'art. 16 bis proposto.

Art. 16 bis ist einstimmig genehmigt.

L'art. 16 è approvato all'unanimità.

Nun haben wir einen neu vorgeschlagenen Artikel 17, nachdem der ursprüngliche Artikel 17 von der Kommission zurückgezogen worden ist, mit folgendem Wortlaut:

Ora disponiamo dell'art. 17 con una nuova formulazione, dato che la commissione ha ritirato l'articolo 17 originario.

Emendamento a firma Tonelli, Boato, Panza, Micheli: al posto del soppresso art. 17 è inserito il nuovo art. 17:

"Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le Giunte provinciali di Trento e Bolzano e le Organizzazioni Sindacali rispettivamente competenti, vengono determinati i criteri oggettivi per la classificazione dei Comuni e dei Consorzi che si trovano in situazioni di particolare rilievo socio-economico-turistico.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, il Consiglio comunale o l'Assemblea consorziale, applicati i criteri alla realtà locale, deliberano di attribuire alla sede segretarile la classificazione superiore".

Prego, cons. Tonelli.

TONELLI (D.P.): Ci sembrava giusto mantenere all'interno della legge, questa possibilità, in quanto riteniamo che ci sia una serie di comuni della regione, che sono classificati a un determinato livello perché hanno un certo numero di abitanti, ma che in realtà i compiti che devono svolgere come capacità del personale e quindi del segretario comunale di rispondere ai problemi che vengono posti, sono estremamente più elevati, perché sono comuni che o hanno un'attività turistica notevole, e quindi hanno una triplicazione o quadruplicazione della popolazione nell'estate, ma soprattutto non tanto riferito alla popolazione, quanto riferito ai problemi che pone un comune turistico, sia dal punto di vista urbanistico, che dal punto di vista dei servizi ecc...

Quindi ci sembra giusto che ci sia una ridefinizione della classificazione dei comuni, non più fatta soltanto attraverso il parametro oggettivo del numero degli abitanti, ma attraverso anche parametri diversi rispetto al numero di abitanti stessi.

Proponiamo anche, rispetto al vecchio art. 17, che ci sia la consultazione del sindacato, perché riteniamo che a livello di zona il sindacato abbia la possibilità di esprimersi rispetto a queste classificazioni, ma anche perché riteniamo necessario ascoltare il personale dei comuni, cioé il personale che si trova a dover essere sede di mandamento per quanto riguarda il discorso delle liste elettorali, che deve fare lavoro non solo per quel comune ma per tutto il mandamento, il personale che riguarda l'organizzazione sindacale dei segretari comunali, dei capi dell'ufficio di stato civile, ecc., riteniamo utile ascoltare anche i rappresentanti di quelle categorie, che,proprio grazie a parametri diversi, che non a parametri oggettivi,

che riguarda il numero degli abitanti dei comuni, possano dire la loro, rispetto al carico di lavoro che sono tenuti a dover fare, proprio perché sono in comuni che, pur essendo classificati al IV° livello, svolgono nei fatti compiti da terzo o da secondo livello.

Questo è lo scopo dell'emendamento che abbiamo proposto: poter riclassificare i comuni in base non solo al parametro della popolazione, ma a parametri diversi che sono evidenti agli occhi di tutti.

PRESIDENTE: Assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Rapidissimamente. Non entro tanto nel merito della modifica proposta dai colleghi della minoranza, quanto piuttosto nel merito dell'articolo in sé e per sé. Già in commissine si era discusso se mantenere questo articolo oppure sopprimerlo. Si è ritenuto opportuno per il momento di non inserire questa norma, in quanto c'è una legge nazionale, che disciplina lo stato giuridico dei dipendenti comunali e dei segretari, che ha fatto una delega al governo affinché individui dei criteri obbiettivi per classificare i comuni in una classe superiore a seconda di valutazioni che non siano quelle strettamente demografiche.

Quindi nel momento in cui questa legge a livello nazionale sarà uscita, e quindi avremo dei punti di riferimento precisi, credo che nulla osterà che anche la Regione la recepisca; ma per il momento riteniamo più opportuno non inserire questa norma.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Wir stimmen über den von Tonelli und anderen vorgeschagenen Artikel 17 ab.

Votiamo l'art. 17, proposto da Tonelli ed altri.

Der Artikel ist mit 19 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.

L'articolo è respinto con 19 voti contrari e 2 astensioni.

Nun ist hier ein neuer Artikel 17 bis, welcher Art. 17 würde, vorgeschlagen vom Assessor a Beccara, eingebracht worden:

Emendamento, a firma a Baccara:

Dopo l'art; 17 è inserito il nuovo art. 17 bis:

Il primo comma dell'art. 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, organizzano, ogni biennio, direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongono di adeguate strutture e diano garanzie di espletarli in maniera soddisfacente, distinti corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, ai quali possono partecipare i cittadini italiani residenti nella regione, che siano in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e statistiche. Le Giunte provinciali possono costituire una Commissione che sovraintende alla organizzazione e allo svolgimento del corso abilitante".

La parola all'assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Credo opportuno dare alcune

spiegazioni al Consiglio, anche per comprendere il motivo per il quale determinati emendamenti, che erano stati presentati dalla Giunta, sono poi stati sostituiti con quelli che adesso abbiamo all'attenzione.

Voi sapete che sia in provincia di Trento che di Bolzano esistono dei corsi d'informazione per coloro che intendono diventare segretari comunali.

Questi corsi si concludono con un esame, con una prova per avere poi il patentino, cioè per avere l'abilitazione è necessario sostenere un altro esame. Si è ritenuto opportuno trasformare i corsi, le 400 ore, della provincia di Trento e di Bolzano, purché si concludano con una prova scritta e orale, ecc., in corsi abilitanti, cioè che diano l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale.

Inoltre, mentre in un primo tempo si era pensato e ritenuto opportuno sopprimere comunque quell'esame al quale possono accedere soltanto coloro che sono in possesso del diploma di laurea, poi, su richiesta delle organizzazioni sindacali e anche delle organizzazioni dei comuni, si è ritenuto opportuno che quell'esame rimanga ancora in piedi e vi possano accedere coloro che per tutta una serie di motivi non hanno potuto partecipare ai corsi delle 400 ore. Tutto qui.

Gli articoli poi sono pressoché uguali al testo di legge precedente. Quindi, esclusa questa differenziazione, sono le stesse parole della legge n. 11 del 1975.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Wir stimmen über den vorgeschlagenen Artikel 17 ab.

Votiamo l'art. 17 proposto.

Art. 17 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 17 è approvato all'unanimità.

Art. 17 ter, der jetzt Art. 17 bis würde, vorgeschlagen vom Assessor a Beccara:

L'art. 17 ter, che diverrebbe art. 17 bis, è proposto dall'ass. a Beccara:

Art. 17 ter

L'articolo 40 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:

"L'esame finale che conclude il corso teorico-pratico, consta di una prova teorica e di una pratica, consistente nella redazione di un atto amministrativo e di una prova orale nelle materie indicate all'allegata tabella B).

Il superamento dell'esame abilita alle funzioni di segretario comunale.

Una apposita Commissione esaminatrice provvede alla valutazione dei candidati.

Ciascun commissario ha a disposizione, in sede di valutazione, dieci punti per ciascuna prova.

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta almeno sei punti.

La prova orale si intende superata se il candidato ha conseguito la votazione di almeno sette punti.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali riportati nelle tre prove.

Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso all'albo della Provincia Autonoma.

La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione".

E' in votazione l'art. 17 ter.

E' approvato all'unanimità.

Art. 17 quater

Dopo l'articolo 42 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:

"La Commissione esaminatrice prevista dall'articolo 40 della presente legge, si compone:

1) da un magistrato, civile o amministrativo, quale Presidente;
2) da tre docenti di materie amministrative del corso abilitante di cui all'articolo 38 della presente legge;
3) da un segretario comunale di comune di terza classe o classe superiore, scelto dalla Giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Un funzionario della Provincia, con qualifica funzionale non inferiore al VII livello, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

La nomina della Commissione viene fatta dalla Giunta provinciale.

La composizione della Commissione per la Provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in quel Consiglio provinciale".

E' in discussione l'art. 17 quater. Nessuno chiede la parola.

Lo pongo in votazione.

E' approvato all'unanimità.

Art. 18

Dopo l'articolo 42 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è inserito il seguente nuovo articolo 42 bis:

"I comuni ed i consorzi segretarili possono bandire il concorso per la copertura della sede segretariale sei mesi prima che si verifichi la vacanza della sede; una volta verificatasi la vacanza della sede, i comuni ed i consorzi segretarili debbono provvedere a bandire il relativo concorso entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni del segretario comunale, già in servizio".

E' aperta la discussione sull'art. 18. Nessuno chiede la parola.

Lo pongo in votazione.

E' approvato all'unanimità.

Ein von den Abgeordneten Panza, Tonelli usw. vorgeschlagener Art. 18 bis ist zurückgezogen.

L'art. 18 bis, proposto dai consiglieri Panza, Tonelli, ecc., è ritirato.

Ebenso ein Art. 18 ter.

Così pure l'art. 18 ter.

Es liegt hier ein Art. 18 bis, vorgeschlagen vom Abgeordneter Oberhauser, vor, und zwar mit volgenden Wortlaut:

Il consigliere Oberhauser propone il seguente

Art. 18 bis

All'articolo 43 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è aggiunto il seguente nuovo comma:

"Possono partecipare ai concorsi per titoli ed esami per sedi segretarili di terza classe, anche i vicesegretari generali di prima e seconda classe che siano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 37 della presente legge. Ai fini dell'ammissione ai concorsi, i vicesegretari generali sono equiparati ai segretari comunali dei ruoli statali o comunali in servizio presso sedi segretarili di quarta classe".

Abgeordneter Oberhauser hat das Wort.

Ha la parola il consigliere Oberhauser.

OBERHAUSER (S.V.P.): Herr Präsident! Ich glaube, daß ich diesen Artikel kurz erläutern soll und muß, und zwar geht es hier um nichts anderes als um eine Gleichstellung der Vizegeneralsekretäre mit den Sekretären IV. Klasse. Ich glaube, daß es mehr als richtig ist, daß ein Vizegeneralsekretär wenigstens einem Sekretär IV. Klasse gleichgestellt ist, das heißt, daß er wenigstens dieselben Voraussetzungen und Möglichkeiten haben muß, weil wohl auch die Vorbereitung eines Vizegeneralsekretärs die eines Sekretärs IV. Klasse sein muß. Zwar hat sich in der Praxis ergeben, daß ein Vizesekretär einer Gemeinde einen Wettbewerb bei einer Gemeinde III. Klasse machen wollte, aber von der Kommission abgelehnt wurde, weil es im Gesetz heißt, daß zu einem Wettbewerb III. Klasse die Gemeindesekretäre IV. Klasse antreten können, wenn sie drei Jahre und sechs Monate im Dienst einer Gemeinde IV. Klasse sind. Dieser Vizegeneralsekretär hat nicht den Dienst in einer Gemeinde IV. Klasse geleistet und wurde deswegen nicht zum Wettbewerb in einer Gemeinde III. Klasse zugelassen. Man will also mit diesem Artikel erreichen, daß ein Vizegeneralsekretär in einer Gemeinde - und wir haben überhaupt nur in ganz wenigen Gemeinden Vizegeneralsekretäre - wenigstens die Gleichstellung mit dem Sekretär IV. Klasse erführt, der nach drei Jahren und sechs Monaten sich für einen Wettbewerb in einer Gemeinde III. Klasse bewerben will.

(Signor Presidente! Credo sia necessario illustrare brevemente questo articolo, che tende unicamente ad equiparare i vicesegretari generali ai segretari di IV classe. Ritengo più che giusto porre il vicesegretario generale al livello del segretario di IV classe, vale a dire che deve avere almeno gli stessi requisiti e possibilità, in quanto la preparazione professionale del primo deve corrispondere a quella del secondo. In pratica è accaduto che un vicesegretario generale di un Comune intendeva partecipare al concorso per segretario di un'amministrazione comunale di III classe, ma non è stato ammesso, poichè la legge ammette a tali concorsi soltanto segretari di IV classe. Il vicesegretario generale in parola non prestava servizio in un Comune di classe adeguata e non ha pertanto potuto partecipare al concorso. Con questo articolo intendiamo pertanto equiparare un vicesegretario generale - in realtà sono pochi - ad un segretario di IV classe, qualora intendesse partecipare ad un concorso per un Comune di IV classe dopo tre anni e sei mesi di servizio.)

PRESIDENTE: Wer meldet sich hierzu zu Wort?

Chi chiede la parola in merito?

Wenn niemand, stimmen wir ab.

Se nessuno, votiamo.

Art. 18 bis ist einstimmig genehmigt.

L'art. 18 bis è approvato all'unanimità.

Art. 19

L'articolo 46 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:

"La Commissione giudicatrice dei concorsi comunali per la nomina a segretario generale di I e II classe e di segretario comunale di III e IV classe è nominata dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale ed è composta:

1) dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, quale Presidente;
2) da un professore ordinario di diritto amministrativo o di materie affini o da un esperto in materia amministrativa;
3) da un funzionario della ex carriera direttiva o da un funzionario della carriera dirigenziale della Provincia, alla quale appartiene il Comune o Consorzio che ha bandito il concorso;
4) da due segretari comunali scelti su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali della categoria, alla quale appartiene il Comune o il Consorzio che ha bandito il concorso.

Funge da segretario della Commissione un funzionario dell'ex carriera direttiva, dipendente dalla Regione o dalla Provincia, alla quale appartiene il Comune o il Consorzio che ha bandito il concorso".

Hier ist ein Anderungsantrag von den Abgeordneten Tonelli, Micheli usw.:

Emendamento, a firma Tonelli, Micheli, Boato e Panza:

Prima del punto 1) è inserito il nuovo punto 1 ante:

1 ante) dal presidente del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige e dal presidente della Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano o da un loro delegato, rispettivamente per le province di Trento e Bolzano, quale presidente;

al punto 1) le parole "quale presidente" sono soppresse.

La parola al cons. Tonelli.

TONELLI (D.P.): Noi con questo emendamento ripristiniamo la dizione esatta dell'attuale legge. Nell'attuale legge il presidente della commissione giudicatrice è il presidente del TAR o un suo delegato, perché? Perché riteniamo che tirando via, come fa la proposta della Giunta regionale, questa parte, possono accadere due pericoli. Il primo pericolo è un pericolo evidente, e cioé sostituendo il presidente della commissione, che è un magistrato, cioé una figura esterna all'amministrazione, che dà garanzie, da un punto di vista evidentemente giuridico e tecnico, di obbiettività e sostituendo il presidente della commissione con il sindaco del comune c'è il pericolo anche in legge di introdurre un elemento di controllo politico sulla assunzione del segretario comunale.

Quindi, sembra a noi giusto che il presidente della commissione giudicatrice rimanga una figura giuridica esterna alla amministrazione, che dia delle garanzie di obiettività che sono

necessarie nella assunzione del segretario comunale.

Il secondo pericolo è un pericolo politico più generale, però a me pare che come Regione non facciamo un buon servizio all'opinione politica in questa fase, se in una legge, che prevede la presenza del Tribunale amministrativo regionale, noi prevediamo di cancellarla. Cioé il segnale che diamo in questa fase politica, a nostro parere, di eliminazione della figura del presidente del TAR da una legge della Regione Trentino-Alto Adige, credo che non aiuti il clima che c'è intorno alla norma di attuazione sul presidente del TAR.

Insomma, il segnale politico che diamo eliminando la figura del presidente, è quella di dire: finora non abbiamo fatto il tribunale amministrativo regionale, ma state tranquilli che ancora per lunghi anni non lo faremo.

Cioé quindi c'è questo elemento di segnale politico che viene dato. Togliendo da una legge regionale già presente da 7 anni, cioé dal 1975, la presenza del presidente del tribunale amministrativo regionale, in questo modo e in questo momento, sembra a noi che questo messaggio non aiuti la istituzione del TAR nella nostra regione.

PRESIDENTE: Assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Rapidissimamente. Esistono tre ordini di motivazioni, per i quali la Giunta non accetta questo emendamento: due sono di carattere esclusivamente giuridico e uno di carattere pratico.

Quelle di carattere giuridico. Chiediamoci nel momento in cui ci fosse un ricorso contro l'operato di questa commissione, chi

giudicherebbe sul ricorso: sarebbe ancora il TAR, e quindi voi capite l'imbarazzo notevole nel momento in cui il TAR dovesse giudicare dell'operato di una commissione, presieduta da un magistrato del TAR.

Seconda valutazione, sempre di carattere giuridico, anche se forse meno pregnante della prima, è questa: voi siete al corrente che è stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale, al n. 22, riferita alla incostituzionalità di alcune norme regionali riguardanti il referendum. Ora la sentenza della Corte costituzionale applica in maniera precisa due articoli della legge regionale, che disciplina il referendum, cioé l'art. 7 e l'art. 22. Però tutta una serie di motivazioni addotte nella sentenza della Corte costituzionale indurrebbe a evitare che con legge regionale si vada in quale modo - ho detto prima che è meno pregnante della considerazione da un punto di vista giuridico - a disattendere le valutazioni fatte, non tanto nella parte dispositiva, quanto nella parte introduttiva della sentenza della Corte costituzionale.

Però se permettete, l'ultima considerazione che faccio adesso, è senz'altro quella di ordine pratico. Non c'è nessun disaccordo a livello di organizzazioni dei comuni, ma dal momento in cui si afferma che il magistrato ha moltissimi impegni e compiti per natura sua, è estremamente difficile riuscire a programmare i concorsi. Proprio perché devono essere tutti subordinati alla presenza del magistrato.

Noi abbiamo degli episodi estremamente chiari e anche clamorosi di concorsi che si sono trascinati per mesi, perché non era presente il magistrato.

Infine direi al cons. Tonelli, che io capisco le osservazioni da lui svolte in merito alla inopportunità che la

commissione sia presieduta dal capo dell'amministrazione, perché in qualche modo potrebbe influenzare, ecc. ecc. però, cons. Tonelli, abbiamo modificato la norma, introducendo due rappresentanti sindacali, poi abbiamo dei membri esterni, per cui anche, dato e non concesso che si possono nutrire dubbi sulla correttezza del capo dell'amministrazione e suo sindaco, io ritengo che l'articolo così come formulato sia accettabile e corretto.

PRESIDENTE: Wir stimmen über den Änderungsantrag zum Art. 19 ab.

Votiamo l'emendamento all'art. 19.

Der Änderungsantrag ist mehrheitlich abgelehnt.

L'emendamento è respinto a maggioranza.

Wir stimmen über den Art. 19 ab.

Votiamo l'art. 19.

Art. 19 ist mit 9 Gegenstimmen und 1 Enthaltung angenommen.

L'art. 19 è approvato con 9 voti contrari e 1 astensione.

Hier ist ein Antrag von Tonelli, Panza für einen Artikel 19 bis.

Qui c'è una proposta di Tonelli, Panza per un art. 19 bis.

Bitte, Abg. Tonelli.

Prego, consigliere Tonelli.

TONELLI (D.P.): Ritengo opportuno prima discutere quello della Giunta. Nel caso passasse quello, il nostro decade.

PRESIDENTE: Dem Wunsch kommen wir gerne nach. Ich verlese zuerst den Antrag der Regierung:

Acconsento volentieri e leggo prima la proposta della Giunta:

Dopo l'art. 19 è inserito il seguente:

Art. 19 bis

"In caso di passaggio a comune o a consorzio di classe diversa, l'importo maturato per scatti e/o classi nella progressione economica di provenienza viene sommato all'importo del nuovo livello iniziale con l'inquadramento nella classe corrispondente o immediatamente superiore all'importo risultante di tale somma.

Qualora il passaggio avvenga da un comune o consorzio di classe superiore ad uno di classe inferiore, la differenza monetaria fra lo stipendio in godimento nel comune o consorzio di provenienza e quello risultante dall'inquadramento operato ai sensi del precedente comma, viene conservata a titolo di assegno ad personam riassorbibile nella progressione economica ma non valutabile ai fini di altri eventuali passaggi.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo, costituiscono interpretazione autentica dell'art. 47 della L.R. 11.12.1975, n. 11".

Wir stimmen über den Antrag des Regionalausschusses ab.

Votiamo la proposta della Giunta regionale.

Dieser Antrag ist einstimmig genehmigt.

La proposta è approvata all'unanimità.

Damit zieht der Abg. Tonelli seinen Antrag zurück.

Il cons. Tonelli ritira quindi la sua proposta.

Art. 20

I Comuni ed i Consorzi possono fornire al segretario comunale, che di fatto risiede nella sede di servizio, un idoneo alloggio oppure corrispondergli un'indennità sostitutiva, non pensionabile, pari ad un quinto dello stipendio base in godimento e in nessun caso superiore ad un quinto dello stipendio base iniziale stabilito per il segretario generale di II classe.

La parola al cons. Binelli.

BINELLI (PPTT-UE): Molto brevemente su questo articolo per esternare le mie perplessità in ordine a questo argomento specifico. Mi pare che questo articolo preveda o riconfermi una vecchia consuetudine per il passato, già in vigore, di attribuire al segretario una indennità sostitutiva o aggiuntiva, per l'alloggio.

Ora io evidentemente non voglio sottolineare le osservazioni che si possono fare in ordine a questa tematica, mi pare solamente doveroso esternare ai colleghi che sarebbe quanto meno auspicabile che queste forme di attribuzioni particolari e peculiari venissero, una volta tanto, ad essere superate, perché ricordano quelle che sono le consuetudini medioevali di privilegi e via discorrendo.

O noi riconosciamo alla professione del segretario comunale determinate attribuzioni e conseguentemente una corresponsione di emolumenti relativa, oppure non possiamo nasconderci dietro questo

articolo nel voler attribuire alla funzione di segretario una indennità aggiuntiva, pari al 20% dello stipendio, che invece non si vuol riconoscere come lo stipendio.

Quindi chiamiamo le cose con il loro vero nome e diciamo che diamo al segretario comunale un'attribuzione, modifichiamo le retribuzioni e facciamo in modo che il segretario comunale, se vuole acquistare l'appartamento nel come dove deve esercitare la professione lo faccia, se vuole andare in affitto vada in affitto o viceversa faccia come meglio crede.

Però non è giustificabile questo atteggiamento della pubblica amministrazione, che mantiene dei privilegi, che, a mio avviso, sono di carattere feudale.

PRESIDENTE: Abgeordneter Binelli, ich muß Sie unterbrechen, weil hier noch ein Änderungsantrag vorliegt.

Consigliere Binelli, la devo interrompere poiché è stato presentato un emendamento.

La pregherei di poter trattare prima questo emendamento.

Hier ist ein Änderungsantrag, unterzeichnet von den Abgeordneten Peterlini, Kaserer, Bertolini, Messner u.a., welcher vorsieht, den Artikel 20 zu streichen.

E' stato presentato un emendamento, firmato dai consiglieri Peterlini, Kaserer, Bertolini, Messner ecc., che prevede la soppressione dell'articolo 20.

Wer meldet sich zu diesem Änderungsantrag zu Wort?

Chi desidera la parola in merito a questo emendamento?

Abg. Binelli. Consigliere Binelli.

BINELLI (PPTT-UE): Sempre continuando sul discorso di prima, perché si riconnette a questo emendamento. Io volevo chiedere ai presentatori se, in sostituzione della soppressione dell'art. 20, viene riformulato un altro criterio che modifica le indennità del segretario comunale. Cioé se quanto viene contenuto in questo art. 20, che è criticabile perché anacronistico, viene trasferito in maniera più elastica, più moderna, in altro più confacente articolo.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort?

Chi desidera ancora la parola?

Niemand. Nessuno.

Mit 10 Stimmenthaltungen ist dieser Änderungsantrag angenommen.

L'emendamento è approvato con 10 astensioni.

Art. 21

Le disposizioni di cui all'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano anche nei confronti dei segretari comunali in servizio presso sedi segretarili della regione.

E' in discussione l'art. 21. Nessuno chiede la parola.

E' in votazione.

E' approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 21 bis, vorgeschlagen von den Abgeordneten Tonelli,

Micheli Boato usw.:

Art. 21 bis, proposto dai consiglieri Tonelli, Micheli, Boato, ecc.:

"Il primo comma dell'articolo 50 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Per assicurare la regolarità del servizio in caso di assenza o di impedimento prolungato del segretario comunale, sempre che non sia previsto nei ruoli organici del comune il posto di vicesegretario comunale, il Presidente della Giunta provinciale territorialmente competente dispone, su richiesta scritta del Sindaco del Comune interessato, da presentarsi almeno 8 giorni prima del verificarsi dell'assenza nei casi normali, che il servizio di segreteria sia svolto, in supplenza del titolare, da un segretario comunale di un comune della provincia, previa dichiarazione di disponibilità dello stesso, o da un segretario comunale collocato in disponibilità ai sensi del precedente articolo".

La parola al cons. Tonelli.

TONELLI (D.P.): Noi riteniamo che sia giusto che il segretario comunale, soprattutto in base ai carichi di lavoro che già ha, possa esprimere la sua disponibilità o meno a supplire all'assenza dell'altro segretario comunale, e se ritiene che il carico di lavoro che ha non gli permetta di svolgere il compito al quale è chiamato, si provveda alla sostituzione del segretario comunale assente, attraverso altre forme di invio di un funzionario da parte della Proincia o cose di questo tipo, che non esaminiamo in questo momento.

Però il fatto che noi abbiamo già dei segretari che sono a scavalco in vari comuni, ai quali viene anche assegnato ulteriore carico di lavoro e non possono rifiutarsi, è anche un elemento estremamente negativo, almeno in qualche caso, rispetto alla produzione di questi segretari comunali.

Cioè noi abbiamo pacchi di delibere bloccate e ferme perché c'è il segretario comunale che ha un immenso carico di lavoro e poi abbiamo tutte le conseguenze che conosciamo, nell'approvazione di queste delibere, ecc.

Quindi riteniamo sia giusto che, in caso di assenza, il segretario comunale si esprima in merito a questa questione.

Del resto, signor assessore, se vengono approvati poi gli articoli successivi e gli emendamenti che in qualche modo permettono nel giro di due o tre anni di assegnare a tutti i comuni della regione il loro segretario comunale, con molta probabilità i casi previsti da questo articolo verranno praticamente ad essere diminuiti.

Se noi approviamo poi gli articoli successivi, nei quali si permette la partecipazione ai concorsi per quelli che non hanno superato il famoso corso, ecc., per i quali è prevedibile che nel giro di pochi anni si sistemi la situazione e cioè che tutti i comuni della regione abbiano assegnato il loro segretario, a maggior ragione cade l'elemento previsto da questo articolo perché tutti i segretari comunali sarano segretari di un solo comune e quindi la loro disponibilità sarà dichiarata in caso di supplenza del segretario dei comuni viciniori.

PRESIDENTE: La parola all'assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Brevemente. Su questa norma sia il consorzio dei comuni che l'UNCEM si sono dichiarati contrari, perché? C'è già il "sentito", nella vecchia legge c'è "sentito il sindaco del comune" in modo che possa esprimere una valutazione. La prego, cons. Tonelli, di rendersi conto che per qualche anno ancora avremo una situazione così pesante, a livello di copertura di posti di segretario comunale, per cui io non entro nella valutazione anche apprezzabile di alcune sue considerazioni, ma per motivi di carattere tecnico, data la situazione attuale, che ritengo si protrarrà ancora per qualche anno, non è possibile accettare questo emendamento.

PRESIDENTE: Wir stimmen über den Art. 21 bis ab.
Votiamo l'art. 21 bis.
Der Artikel ist mehrheitlich abgelehnt.
L'articolo è respinto a maggioranza.

Art. 22

Il termine già fissato dall'articolo 54 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è prorogato di altri tre anni.

A far data dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al succitato articolo 54 trovano la loro applicazione anche per l'assunzione in ruolo di segretari comunali della classe iniziale per la provincia di Trento.

Hier haben wir einen Änderungsantrag von Assessor a Beccara, welcher diesen Artikel ersetzen soll:

L'assessore a Beccara propone un emendamento che sostituisce questo articolo:

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

Art. 22

L'articolo 54 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Per la durata massima di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono partecipare anche coloro i quali siano in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

Tali candidati, conseguita l'abilitazione, possono esercitare le funzioni di segretario comunale solo in sedi segretarili della Regione Trentino - Alto Adige, a meno che non ottengano, anche successivamente, il diploma di laurea in una delle discipline previste dal precedente articolo 38".

E' aperta la discussione sull'emendamento. Nessuno chiede la parola.

E' in votazione.

E' approvato a maggioranza.

Art. 23

Gli incaricati delle funzioni di segretario comunale presso sedi segretarili di III classe, in possesso del requisito dell'idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale di cui all'articolo

42 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, anche in deroga alle vigenti disposizioni possono essere ammessi a partecipare al concorso per la copertura della sede segretarile da essi retta, purché siano in servizio da almeno un anno all'entrata in vigore della presente legge.

Hierzu ist ein Änderungsantrag von den Abgeordneten Panza, Tonelli usw. eingebracht, welcher besagt:

E' stato presentato il seguente emendamento a firma dei consiglieri Panza, Tonelli, ecc.:

"L'art. 23 è soppresso".

La parola al cons. Panza.

PANZA (P.C.I.):Quando noi abbiamo proposto questo emendamento soppressivo, evidentemente era perché, leggendo l'articolo stesso, ci si rendeva conto che eravamo in presenza di una norma che voleva fotografare situazioni particolari, peraltro non dichiarate.

Debbo anche dire che c'è stato un confronto con l'assessore, che ha detto che il problema non esiste più, che la Giunta sarebbe disponibile; quindi non credo di dover insistere di più.

PRESIDENTE: Wir stimmen über den Änderungsantrag ab.

Votiamo l'emendamento.

Einstimmig angenommen.

Approvato all'unanimità.

Art. 23 bis, eingebracht von der Regionalregierung:

Art. 23 bis, proposto dalla Giunta regionale:

Art. 23 bis

Per la durata massima di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle vigenti disposizioni possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per la copertura di sedi segretarili di classe IV anche coloro i quali abbiano frequentato con profitto i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale già organizzati dalle Giunte provinciali sulla base delle precedenti disposizioni di legge in materia, e che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risultino essere incaricati delle funzioni di segretario comunale ed abbiano maturato in tale posizione una anzianità minima di servizio di almeno sei mesi.

Trova applicazione nei loro confronti il disposto del secondo comma dell'articolo 22 della presente legge, per quanto riguarda limitazioni alla carriera.

E' aperta la discussione sull'art. 23 bis. Nessuno chiede la parola.

E' in votazione l'art. 23 bis.

E' approvato all'unanimità.

Art. 24

I Comuni ed i loro Consorzi nei regolamenti organici del personale dipendente debbono compiutamente disciplinare condizioni e modalità per l'uso da parte di dipendenti comunali e/o consorziali del proprio automezzo per necessità di servizio.

E' in discussione l'art. 24. Nessuno chiede la parola.

E' in votazione.

E' approvato all'unanimità.

Art. 24 bis, a firma Tonelli, Panza, Boato, Micheli:

Art. 24 bis (norma transitoria)

"Per la durata massima di anni tre dall'entrata in vigore della presente legge, coloro che abbiano frequentato con profitto i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale di cui all'articolo 38, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per la copertura di sedi segretarili di classe IV".

Der Artikel 24 bis ist hinfällig; er wird damit zurückgezogen.

L'art. 24 è decaduto, è così ritirato.

Norma finale

Art. 25

Il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni della presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 11 dicembre 1975, n. 11, 7 luglio 1978, n. 11, e 15 novembre 1978, n. 21.

Wenn sich niemand zu Wort meldet, stimmen wir ab.

Se nessuno desidera chiedere la parola, votiamo.

Einstimmig genehmigt.

Approvato all'unanimità.

Art. 25, vorgeschlagen von Oberhauser und a Beccara:

Emendamento art. 25 bis, a firma Oberhauser e a Beccara:

Art. 25 bis

"I corsi già indetti dalle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, ed in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono qualificati abilitanti, purché vengano conclusi da esami secondo le disposizioni contenute nella presente legge".

E' in discussione l'art. 25 bis. Nessuno chiede la parola.

E' in votazione.

E' approvato all'unanimità.

Ci sono dichiarazioni di voto?

Cons. Tonelli, lei intende parlare a lungo?

Abgeordneter Tonelli hat das Wort zur Stimmabgabe.

Cons. Tonelli, ha la parola per dichiarazione di voto.

TONELLI (D.P.): Solo per dire molto brevemente che io ritengo che questa legge abbia degli elementi estremamente positivi ed importanti, mi riferisco soprattutto al trovato accordo sull'art. 15, cioè quello che

riguarda la positiva conclusione della trattativa tra i dipendenti degli enti locali e le associazioni dei comuni per l'orario di lavoro.

Va anche detto a questo proposito che, essendo stato approvato questo articolo, io annuncio il ritiro del nostro disegno di legge, che riguardava appunto questo argomento e che ho sospeso in commissione per aspettare la soluzione dell'art. 15.

Però devo anche aggiungere che, accanto a degli elementi che io ritengo estremamente positivi, ci sono un paio di altre questioni che invece sono estremamente negative e arretrate e regressive rispetto alle riforme e rispetto all'ordinamento a livello nazionale.

Mi riferisco all'art. 12 in particolare, ma mi riferisco anche all'articolo che ha tolto la presenza del presidente del TAR dalla commissione giudicatrice dei segretari comunali.

Sono due questioni che noi riteniamo estremamente arretrate e negative e quindi il nostro voto sarà contrario alla legge, pur considerando elementi positivi quelli contenuti nella legge stessa.

PRESIDENTE: Bevor ich jetzt die Stimmzettel austeilen lassen, möchte ich mitteilen, daß die nächste Sitzung am nächsten Donnerstag stattfindet, um 9.30 Uhr, und zwar am Vormittag gehen wir normal weiter mit der Tagesordnung und am Nachmittag um 14.30 Uhr beginnen wir mit den Erklärungen des Präsidenten zum Haushalt. Danach wird die Sitzung abgeschlossen. Es ist damit zu rechnen, daß eine Fraktionssprechersitzung anschließend stattfindet.

Prima di far distribuire le schede, desidero comunicare che la prossima seduta avrà luogo giovedì prossimo alle ore 9.30 e cioè al mattino continueremo con l'ordine del giorno, mentre al pomeriggio, alle

ore 14.30, inizieremo con le dichiarazioni del Presidente della Giunta in merito al bilancio.

Quindi la seduta sarà tolta e presumibilmente avrà infine luogo la conferenza dei Capigruppo.

Ich bitte um die Verteilung der Stimmzettel.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Ich gebe das Abstimmungergebnis bekannt:

Rendo noto l'esito della votazione:

Abgegebene Stimmzettel 42.

ja 29

nein 4

weiße Stimmzettel 9.

Votanti 42.

29 sì,

4 no,

9 schede bianche.

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

Il Consiglio regionale approva la legge.

Die Sitzung ist geschlossen.

La seduta è tolta.

(Ore 13.15)

A L L E G A T I

INTERROGAZIONE (n. 134)

Vogliamo con forza porre in questo momento di crisi politica della Giunta regionale e dei rapporti tra la D.C. e la S.V.P., alla vigilia della discussione e del voto su una mozione di sfiducia all'esecutivo regionale che vede convinto compartecipe il nostro Gruppo, i quesiti di questa interrogazione.

Infatti ci pare che negli aspetti in essa contenuti - nelle sue valutazioni di ordine generale - assai più che nelle ragioni fin qui palesate - stia la crisi della Regione e delle sue maggioranze di governo.

E' in sede di discussione presso il Consiglio provinciale di Trento il disegno di legge n. 212 "Composizione e funzionamento della commissione di disciplina delle U.S.L.".

La materia è disciplinata dalla L. 20.12.1979 n. 761, e in particolare all'articolo 61, ove, al comma VII° si recita: "Con la legge regionale sono disciplinati il numero dei componenti della Commissione, le modalità di funzionamento e le funzioni di segreteria, nonchè le modalità per la nomina e per la designazione dei componenti".

Sembra, con probabilità di fondamento giuridico, che la materia in oggetto, in quanto materia ordinamentale, rientri nelle specifiche competenze assegnate alla Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 4 p. 7.

E' vero peraltro che la stessa L. 761, all'articolo 81, prevede che le attribuzioni demandate alle regioni, sono esercitate nei rispettivi territori dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Resta il fatto però che, ancora una volta, per disattenzione del legislatore nazionale e certamente per attivazione della S.V.P., si erode gradualmente e sistematicamente quel piccolo nucleo di attribuzioni rimaste per Statuto alla Regione: non solo nella legislazione regionale si adotta il metodo della legge cornice il più possibile generica e il più possibile spoglia di norme ordinamentali, per rimettere tutto nelle mani del

le due province, che vanno sempre più divaricando i loro ordinamenti, ma anche si toglie, con leggi nazionali, quanto spetta per Statuto alla Regione e che, almeno formalmente, deve esserle lasciato.

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di poter interrogare il Presidente della Giunta regionale per sentire il suo parere in merito alla valutazione, sul piano giuridico, del rientro di quanto previsto dal disegno di legge provinciale n. 212 nelle competenze della Regione, al di là dell'articolo 41 della L. n. 861; per sapere, in caso di risposta positiva, come sia possibile recuperare il ruolo della Regione; per conoscere come intenda attivarsi nel futuro, al fine di impedire che il legislatore nazionale sottenda le attribuzioni proprie della Regione, contribuendo in tal modo, e senza esplicita volontà, al suo graduale smantellamento.

Si chiede risposta scritta a norma di regolamento.

Con distinti saluti.

F.to: per il Gruppo P.S.I.
Giancarlo TOMAZZONI

Trento, 5 ottobre 1982

A N F R A G E (Nr. 134)

Anläßlich einer politischen Krise des Regionalausschusses und der Beziehungen zwischen der DC und der SVP möchten wir in dieser Anfrage kurz vor der Debatte und der Abstimmung über einen an die Exekutive gestellten Mißtrauensantrag, an dem unsere Fraktion mit Überzeugung beteiligt ist, die Fragen mit Nachdruck aufwerfen.

Es scheint uns, daß die Krise der Region und deren Regierungsmehrheit in den Aspekten, die im Antrag aufgezeigt werden - in den Erwägungen allgemeiner Art mehr als in den bisher kundgegebenen Gründen - zu suchen ist.

Beim Landtag von Trient liegt der Gesetzentwurf Nr. 212: "Zusammensetzung und Funktionsfähigkeit des Disziplinarrates der Sanitätseinheiten" zur Debatte vor.

Dieser Sachbereich wird mit Gesetz vom 20.12.1979, Nr. 761, im besonderen mit Art. 61 geregelt, in dem bei Absatz VII folgendes gesagt wird: "Mit Regionalgesetz werden die Anzahl der Mitglieder der Kommissionen, die Art und Weise der Funktionsfähigkeit und die Funktionen des Sekretariats sowie die Art und Weise der Ernennung und Namhaftmachung der Mitglieder geregelt".

Auf juristischer Grundlage fällt der genannte Sachbereich als ordnungsgebender Bereich mit aller Wahrscheinlichkeit unter die der Region zugewiesenen besonderen Zuständigkeiten, wie mit Art. 4 Ziffer 7 vorgesehen ist.

Es stimmt, daß das Gesetz Nr. 761 mit Art. 81 vorsieht, daß die den Regionen übertragenen Befugnisse in den jeweiligen Gebieten von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen ausgeübt werden.

Es verbleibt jedoch die Tatsache, daß neuerdings wegen Unaufmerksamkeit des staatlichen Gesetzgebers und natürlich auf Betreiben der SVP jener kleine Kern an Befugnissen schrittweise

und systematisch ausgehöhlt wird, der laut Statut der Region verblieben ist: Nicht nur in der Regionalgesetzgebung wird die Methode des möglichst allgemein gehaltenen Rahmengesetzes, das so viel als möglich frei von ordnungsgebenden Bestimmungen sein soll, verfolgt, sondern auch mit Staatsgesetzen werden der Region Befugnisse genommen, die ihr laut Statut zustehen und die ihr zumindest formell belassen werden müßten. Alles wird in die Hände der beiden Provinzen gelegt, die ihre Vorschriften immer mehr ausweiten.

Dies vorausgeschickt, erlaubt sich Unterfertigter den Herrn Präsidenten des Regionalausschusses zu befragen, um seine Meinung in bezug auf die juristischen Erwägungen über die Einfügung der Bestimmungen des Landesgesetzentwurfes Nr. 212 in die Zuständigkeiten der Region abgesehen von Artikel 41 des Gesetzes Nr. 861 zu erfahren; um ferner in Erfahrung zu bringen, wie es im Falle einer positiven Antwort möglich ist, die Rolle der Region wieder aufzuwerten; um zu erfahren, wie der Herr Präsident in Zukunft vorzugehen beabsichtigt, um zu verhindern, daß der staatliche Gesetzgeber die Befugnisse der Region benachteiligt, so daß er dadurch ohne den ausdrücklichen Willen zu ihrem schrittweisen Abbau beiträgt.

Aufgrund der Geschäftsordnung wird um schriftliche Beantwortung gebeten.

für die FRAKTION der P.S.I.

gez. Regionalratsabgeordneter
Giancarlo Tomazzoni

Trient, 5.Oktober 1982

Ill.mo Signore
prof.Giancarlo TOMAZZONI
- Consigliere regionale

38068 R O V E R E T O

via Bellavista

e, p.c. Ill.mo Signore
dott.Erich ACHMULLER
- Presidente del Consiglio regionale

39100 B O L Z A N O

Egregio Consigliere,

rispondo alla Sua interrogazione del 5 ottobre I982, n.I34 di protocollo, con la quale Lei manifesta sostanzialmente l'avviso che il disegno di legge della Provincia Autonoma di Trento n.2I2/I982, concernente "Composizione e funzionamento della Commissione di disciplina delle Unità Sanitarie Locali" rientri nelle competenze regionali, al punto che ne risulterebbe scalfita, se non erosa, la sfera delle competenze riservate dallo Statuto alla Regione.

Ora, è pur vero, in proposito, che, ai sensi dell'art. 4, n.7 dello Statuto di autonomia, la Regione ha competenza primaria in materia di "ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri", mentre le Provincie vantano competenza secondaria, ai sensi dell'art.9, n.IO dello Statuto, in materia di "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera".

La portata della competenza regionale di cui all'art. 4, n.7 dello Statuto risulta tuttavia ulteriormente precisata dall'art. 2 delle norme di attuazione di cui al D.P.R. 28 marzo I975, n.474, secondo il quale la Regione "è competente a disciplinare con proprie leg-

./.

gi il modello di organizzazione e di funzionamento degli enti sanitari ed ospedalieri, nonchè ad approvare gli statuti e relative modificazioni, qualora tale approvazione sia prevista dalla legge".

Ne risulta che alla competenza regionale è riservata la sola determinazione del modello di organizzazione e di funzionamento degli enti di che trattasi, con esclusione di tutto quanto è rimesso alla competenza provinciale ai sensi dell'art.I dello stesso decreto attuativo.

Tale definizione dell'ambito di competenze della Regione in rapporto con la coesistente potestà legislativa provinciale può purtroppo determinare perplessità nel piano giuridico-costituzionale, ma, nella vigenza della norma di attuazione, il legislatore regionale e quello provinciale sono tenuti a seguire il disegno.

La materia riguardante il personale sanitario ed ospedaliero, comprendente anche quella relativa alla composizione ed al funzionamento della Commissione di disciplina nelle U.S.L., materia alla quale, stante la sua specificità e particolarità, deve essere data disciplina dettagliata, non può farsi rientrare nel modello di organizzazione dell'ente.

Su tale linea, si sono costantemente mosse le due Provincie autonome, con la conseguenza che tutta la disciplina del personale sanitario ed ospedaliero è stata disciplinata dalla legislazione provinciale.

Corrispondente è stato d'altronde l'indirizzo del legislatore nazionale, il quale - come Lei dà segno di conoscere in uno dei passaggi della Sua interrogazione - con la legge n.76I del 20 dicembre I979, concernente lo "stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali", ha testualmente disposto (art.8I) che "nelle materie disciplinate dal presente decreto le attribuzioni demandate alle regioni sono esercitate, nei rispettivi territori e nei limiti delle relative competenze statutarie, dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano".

Credo, con ciò, di aver adeguatamente puntualizzato lo specifico aspetto di merito che è all'origine della Sua interrogazione, motivando come a rigore non sussista, per gli aspetti particolari che Lei espone, alienazione di attribuzioni proprie della sfera regionale.

Nell'occasione intendo perciò anche riconfermare come la Giunta regionale ed il suo Presidente siano sempre e necessariamente stati attenti nella salvaguardia delle competenze afferenti alla Regione; ciò peraltro nei limiti giuridico-istituzionali della vigente normativa.

Con i migliori saluti.

- Enrico Pancheri -

Trento, 3 novembre 1982

Herrn
Regionalratsabgeordneten
Prof. Giancarlo TOMAZZONI
R O V E R E T O

und zur Kenntnis:

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
Dr. Erich ACHMÜLLER
B O Z E N

Sehr geehrter Herr Regionalratsabgeordneter,

ich beantworte Ihre Anfrage vom 5. Oktober 1982, Protokollnummer 134, in der Sie im wesentlichen die Meinung vertreten, daß der Gesetzentwurf Nr. 212/1982 der Autonomen Provinz Trient über die "Zusammensetzung und Funktionsfähigkeit des Disziplinarrates der Sanitätseinheiten" in die Zuständigkeit der Region fällt, so daß der der Region durch das Statut vorbehaltene Zuständigkeitsbereich verletzt, ja ausgehöhlt werden würde.

Nun, es stimmt in diesem Zusammenhang, daß gemäß Art. 4 Z. 7 des Autonomiestatuts die Region primäre Zuständigkeit im Bereich der "Ordnung der sanitären Körperschaften und der Krankenhauskörperschaften" hat, während die Provinzen sekundäre Zuständigkeit gemäß Art. 9 Z. 10 des Statuts im Bereich der "Hygiene und des Gesundheitswesens, einschließlich der Gesundheits- und Krankenhausfürsorge" haben.

Die Tragweite der Zuständigkeit der Region gemäß Art. 4 Z. 7 des Statuts ist jedoch mit Art. 2 der Durchführungsbestimmungen gemäß D.P.R. v. 28. März 1975, Nr. 474 genauer bestimmt worden, laut denen die Region "zuständig ist, mit Gesetzen Aufbau und Betrieb der sanitären Körperschaften und der Krankenhauskörperschaften in ihren Grundzügen zu regeln sowie deren Satzungen und die entsprechenden Änderungen zu genehmigen, sofern diese Genehmigung vom Gesetz vorgesehen ist".

Daraus ergibt sich, daß der Zuständigkeit der Region lediglich die Festlegung des Aufbaus und des Betriebes der betreffenden Körperschaften in ihren Grundzügen vorbehalten wird, wobei alles auszu-

schließen ist, was gemäß Art. 1 des Durchführungsdekretes der Zuständigkeit des Landes anheimgestellt worden ist.

Diese Definition des Zuständigkeitsbereiches der Region kann in bezug auf die gleichzeitig gegebene Gesetzgebungsbefugnis des Landes leider Ratlosigkeit auf juristisch-verfassungsmäßiger Ebene hervorrufen, aber in Anbetracht der Durchführungsbestimmung sind der Gesetzgeber der Region und der Provinz dazu angehalten, diese Linie zu befolgen.

Der das Personal des Gesundheits- und Krankenhauswesens betreffende Bereich, einschließlich der Zusammensetzung und Funktionsfähigkeit des Disziplinarrates der Sanitätseinheiten - ein Bereich, der wegen seiner Besonderheit und Eigenart einer detaillierten Regelung bedarf - kann in den Aufbau der Körperschaft in ihren Grundzügen nicht eingeordnet werden.

In diese Richtung haben sich die beiden autonomen Provinzen ständig bewegt, was zur Folge hatte, daß die gesamte Regelung des Personals des Gesundheitswesens und der Krankenhausdienste durch die Landesgesetzgebung erfolgte.

Dementsprechend war im übrigen die Ausrichtung des staatlichen Gesetzgebers, der - wie Sie wissen, da Sie es an einer Stelle Ihrer Anfrage aufzeigen - mit Gesetz Nr. 761 vom 20. Dezember 1979 über den "Rechtsstatus des Personals der Sanitätseinheiten" wörtlich verfügte (Art. 81), daß "in den mit diesem Dekret geregelten Bereichen die auf die Regionen übertragenen Befugnisse auf den jeweiligen Gebieten und innerhalb der Grenzen der entsprechenden Zuständigkeiten des Statuts von den autonomen Provinzen Trient und Bozen ausgeübt werden".

Ich glaube somit, mich mit dem Ihrer Anfrage zugrunde liegenden spezifischen Gesichtspunkt dieser Angelegenheit in entsprechender Weise auseinandergesetzt zu haben, wobei ich eine Begründung dafür gab, daß es in bezug auf die von Ihnen dargelegten besonderen Aspekte eine Veräußerung von Befugnissen im Regionalbereich streng genommen nicht gibt.

Bei entsprechender Gelegenheit beabsichtige ich auch neuerdings zu bekräftigen, daß der Regionalausschuß und dessen Präsident erforderlicherweise immer darauf geachtet haben, daß die die Region betreffenden Zuständigkeiten innerhalb der juristisch-verfassungsmäßigen Grenzen der geltenden Bestimmungen geschützt werden.

Mit den besten Grüßen

gez. Enrico Pancheri

Trient, 3. November 1982